



diritto religioni

Semestrale

Anno XVIII - n. 2-2023

luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

36

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XVIII – n. 2-2023
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttrice
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, Card. P. Erdő, F. Falchi, M. Ferrante, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, F. Petroncelli Hübner, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI DIRETTORI SCIENTIFICI

Antropologia culturale M. Minicuci

Diritto canonico G. Lo Castro

Diritti confessionali V. Fronzoni,

A. Vincenzo

Diritto ecclesiastico A. Bettetini

Diritto vaticano V. Marano

Sociologia delle religioni e teologia M. Pascali

Storia delle istituzioni religiose R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa G. Bianco, F. Di Prima, F. Balsamo, C. Gagliardi

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana S. Carmignani Caridi, M. Carnì, E. Giarnieri, P. Palumbo, P. Stefanì

Giurisprudenza e legislazione civile A. Miccichè, Raffaele Santoro, Roberta Santoro

Giurisprudenza e legislazione costituzionale

e comunitaria G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro

Giurisprudenza e legislazione internazionale S. Testa Bappenheim

Giurisprudenza e legislazione penale V. Maiello

Giurisprudenza e legislazione tributaria L. Caprara, O. Daniele, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI RESPONSABILI

Lettture, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche M. d'Arienzo

AREA DIGITALE F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàñ – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinand Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Sito web: www.pellegrinieditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133

Tel. 338-4950831

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Sito web: rivistadirittoereligioni.com

Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano

per l'Italia, € 50,00

per l'estero, € 60,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonifico bancario Iban IT82S0103088800000001259627 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Criteri per la valutazione dei contributi

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chieda la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

INDICE

Parte I

Diritto canonico

ALEJANDRO ARELLANO CEDILLO

L'agire sinodale nell'attività giudiziaria della Chiesa 29

MASSIMO DEL POZZO

La dimensione giuridica della bellezza nella materialità liturgica 41

ANDREA RIPÀ

Innovazione o chiarimento? Considerazioni circa la recente modifica dei dann. 295-296 CIC relativi alle Prelature personali 67

Diritto Ecclesiastico

SIMONA ATTOLLINO

Gli Enti del Terzo Settore (ETS) tra giustizia ed economia: modelli di partecipazione solidale e inclusiva 97

FABIO BALSAMO

Apps religiose e intelligenza artificiale generativa: problematiche giuridiche 116

BRIGITTA MARIECLAIRE CATALANO

Persecuzioni religiose e stato di rifugiatore dei richiedenti asilo cinesi: il nuovo orientamento nella giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana 134

MARIA LUISA LO GIACCO

Adozione, affido e rispetto dell'identità religiosa e culturale dei bambini e delle bambine nella recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo 152

FRANCESCO SORVILLO

Enti religiosi e ONG nel sistema italiano di cooperazione internazionale allo sviluppo 168

MARCO PARISI

Il principio del best interest of the child nelle attuali dinamiche di libertà religiosa nella scuola 188

A. KEITH THOMPSON

Religious Freedom in Australia since European Settlement 222

ANDREA PERRONE

La responsabilità patrimoniale dell'ente ecclesiastico imprenditore 237

Diritti Confessionali

VASCO FRONZONI

Inclusione finanziaria, finanza informale e fiscalità dei musulmani in Italia 248

Diritto Vaticano	
MARIA D'ARIENZO	
<i>La nuova Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano del 2023</i>	261
FABIO VECCHI	
<i>L'impiego del criterio della trasparenza nella normativa economico-finanziaria vaticana in prospettiva di apertura e giustizia canonica</i>	276
Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni	
ANTONIO FABRIZIO PAPA	
<i>Dodeka e diadochè. Sui fondamenti della collegialità</i>	315
Argomenti, dibattiti, cronache	
ALESSANDRO ALBISETTI	
<i>L'incoronazione di Carlo III</i>	343
MARZIA MARIA FEDE	
<i>La nuova legislazione in materia di interruzione volontaria della gravidanza nella Repubblica di San Marino e nello Stato della California</i>	348
FABIO FRANCESCHI	
<i>Pathways to peace. Strategies for a model curriculum for a culture of peace and the role of law</i>	367
GIUSEPPE RECINTO	
<i>Un diritto che oggi "non può trovare spazio": il diritto alla genitorialità</i>	398
ANNAMARIA SALOMONE	
<i>Riflessioni in tema di stabilità del contratto e rescissione in stato di bisogno: diritto, economia, famiglia e religione</i>	407
MILENA SANTERINI	
<i>I diritti dei minori nella società del pluralismo culturale</i>	427

Parte II

Giurisprudenza e legislazione amministrativa	437
---	-----



- *Presentazione*

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda, decreto 8 luglio 2023, n. 334*

(Destinazione al culto di un immobile – Sospensione ordinanza di ripristino della precedente destinazione commerciale – Indisponibilità dello spazio religioso – Lesione del diritto di libertà religiosa –

Diritto Vaticano	
MARIA D'ARIENZO	
<i>La nuova Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano del 2023</i>	261
FABIO VECCHI	
<i>L'impiego del criterio della trasparenza nella normativa economico-finanziaria vaticana in prospettiva di apertura e giustizia canonica</i>	276
Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni	
ANTONIO FABRIZIO PAPA	
<i>Dodeka e Diadocké. Sui fondamenti della collegialità</i>	315
Argomenti, dibattiti, cronache	
ALESSANDRO ALBISETTI	
<i>L'incoronazione di Carlo III</i>	343
MARZIA MARIA FEDE	
<i>La nuova legislazione in materia di interruzione volontaria della gravidanza nella Repubblica di San Marino e nello Stato della California</i>	348
FABIO FRANCESCHI	
<i>Pathways to peace. Strategies for a model curriculum for a culture of peace and the role of law</i>	367
GIUSEPPE RECINTO	
<i>Un diritto che oggi "non può trovare spazio": il diritto alla genitorialità</i>	398
ANNAMARIA SALOMONE	
<i>Riflessioni in tema di stabilità del contratto e rescissione in stato di bisogno: diritto, economia, famiglia e religione</i>	407
MILENA SANTERINI	
<i>I diritti dei minori nella società del pluralismo culturale</i>	427

Parte II

Giurisprudenza e legislazione amministrativa	437
---	-----



- *Presentazione*

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda, decreto 8 luglio 2023, n. 334*

(Destinazione al culto di un immobile – Sospensione ordinanza di ripristino della precedente destinazione commerciale – Indisponibilità dello spazio religioso – Lesione del diritto di libertà religiosa –

Sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile)	
- <i>Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta di Firenze, sentenza 28 luglio 2023, n. 792</i>	
(Ora di religione – Esonero ora di religione – Diritto di scelta anche nel corso dell’anno scolastico)	
- <i>Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 28 agosto 2023, n. 8017</i>	
(Ospedali religiosi e strutture ospedaliere pubbliche – Non completa assimilabilità)	
- <i>Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Bis, sentenza 4 ottobre 2023, n. 14676</i>	
(Concessione cittadinanza – accertamento requisiti – rilevanza frequentazione centri religiosi islamici – discrezionalità)	
- <i>Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Terza di Napoli, sentenza 25 ottobre 2023, n. 5817</i>	
(Somministrazione di cibo e bevande – arte presepiale – valore simbolico e culturale del presepe)	
- <i>Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda di Brescia, sentenza 14 novembre 2023, n. 837</i>	
(Destinazione al culto di un immobile – Mutamento di destinazione urbanistica – Presupposti)	
- <i>Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 20 novembre 2023, n. 9897</i>	
(Utilizzo di sostanze vietate all’interno di funzioni religiose – Legittimità del divieto – Art. 19 Cost.)	438
con nota di	
RENATO ROLLI, MARIAFRANCESCA D’AMBROSIO	
<i>Il “perimetro” della libertà di culto e la discrezionalità tecnica. Commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 9897 del 20 novembre 2023</i>	452
Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana	461
LEGISLAZIONE CANONICA	
- <i>Presentazione</i>	
- <i>Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono modificati i cann. 295-296 relativi alle Prelature Personali (8 agosto 2023)</i>	
- <i>Rescriptum ex Audientia Sanctissimi: Norme proprie dell’Esarcato per i fedeli ucraini cattolici di rito bizantino in Italia (28 agosto 2023)</i>	
- <i>Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” del Sommo Pontefice Francesco Ad theologiam promovendam con la quale vengono approvati</i>	

- *nuovi statuti della Pontificia Accademia di Teologia (1° novembre 2023)*
- *Nuovi statuti della Pontificia Accademia di Teologia (1° novembre 2023)*
- *Dichiarazione "Fiducia supplicans" sul senso pastorale delle benedizioni del Dicastero per la Dottrina della Fede (18 dicembre 2023)*

GIURISPRUDENZA ROTALE

- Tribunale Apostolico della Rota Romana, Coram Jaeger, sent. 12 luglio 2018* 462
con nota di

FRANCESCO CATOZZELLA

- Volere una qualità directe et principaliter è compatibile con l'ordinazione del matrimonio al bonum coniugum? A proposito di una domanda suggerita da una recente sentenza rotale* 481

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DXCVI del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante norme integrative e modificative del Regolamento di attuazione delle "Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano" del 1° giugno 2020, di cui al Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano del 1° dicembre 2020, n. CCCLXXXVII (11 luglio 2023)*
- *Legge N. DCXIV recante modifiche alla Legge n. XVIII in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria dell'8 ottobre 2013 (7 novembre 2023)*
- *Legge N. DCXXVI recante disposizioni per la dignità professionale e il trattamento economico dei magistrati ordinari del Tribunale e dell'Ufficio del Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano (4 dicembre 2023)*

Giurisprudenza e legislazione civile

492



-*Presentazione*

VALENTINA SICILIANO

- La famiglia, i minori e le persone che necessitano di assistenza, in Cassazione nel 2022* 493

- *Corte di Cassazione, Sezione Civile Prima, ordinanza 10 luglio 2023, n. 19502 (Libertà religiosa, conversione ad altro credo religioso, matrimonio, doveri coniugali, addebito della separazione)*
- *Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 10 ottobre 2023, n. 28308 (Matrimonio canonico, vizi del consenso, nullità, sentenza ecclesiastica, delibazione, convivenza triennale, ordine pubblico)*
- *Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 20 novembre 2023, n. 32148*

(Matrimonio canonico, vizi del consenso, nullità, sentenza ecclesiastica, efficacia civile, ordine pubblico)

- *Tribunale di Napoli, decreto 20 ottobre 2023*

(Libertà religiosa, Islam, matrimonio, diniego pubblicazioni, nulla osta autorità Paese di origine, contrarietà ordine pubblico)

Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

558



- *Presentazione*

- *Corte Europea dei diritti dell'Uomo (V Sezione)*

Caso *Georgian Muslim Relations* e altri v. Georgia (Application no. 24225/19), 30 novembre 2023

(Discriminazione per motivi religiosi – Libertà di manifestazione del pensiero – Libertà religiosa e libertà di insegnamento)

- *Corte di giustizia dell'Unione Europea (Lussemburgo) Grande Sezione – Sentenza 28 novembre 2023*

Rinvio pregiudiziale nella causa C-148/22 davanti al Tribunale di Liegi (Belgio)

(Divieto di discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali – Settore pubblico – Regolamento di lavoro di una pubblica amministrazione che vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno filosofico o religioso sul luogo di lavoro – Velo islamico – Requisito di neutralità nei contatti con il pubblico, i superiori e i colleghi)

- *Corte costituzionale, sent. 24 luglio 2023, n. 161*

(Procreazione medicalmente assistita – Revoca del consenso – Tutela dell'affidamento – Interesse del nascituro)

- *Corte costituzionale, sent. 28 settembre 2023, n. 183*

(Adozione – Rapporti con la famiglia di origine – Interesse del minore)

Giurisprudenza e legislazione internazionale

559



- *Presentazione*

LIBERTÀ RELIGIOSA

- *Helsingin hovioikeus, sentenza n. 23/144951, del 14 novembre 2023 (FINLANDIA)*

(libertà di parola – Bibbia – hate speech)

- *New Jersey, Department of State, Memorandum del 24 ottobre 2023 (USA)* (giuramento – pubblico impiego – laicità dello stato)

- *U.S. Fifth Circuit Court of Appeal, Affaire ‘Louisiana vs Neveaux’, dell’8 novembre 2023*

(pena di morte – obiezione di coscienza – giuria)

ISLAM

- *Ministère de l'Éducation nationale, Note de service del 31 agosto 2023 (FRANCIA)*
(simboli religiosi – *abaya – qamî*)
- *Conseil d'État, n. 487891, del 7 settembre 2023 (FRANCIA)*
(simboli religiosi – *abaya – qamî*)

LAÏCITÉ

- *CAA di Versailles, 2ème chambre, n. 21VE02760, del 15 dicembre 2023 (FRANCIA)*
(principî costituzionali – *liberté, égalité, fraternité* – Costituzione)

AUTONOMIA DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE

- *Helsinki HAO, sentenza n. 7297/2023, del 18 dicembre 2023 (FINLANDIA)*
(diritto canonico luterano – parrocchia – indipendenza)
- *High Court of Uganda, n. 36/2023, del 25 ottobre 2023 (UGANDA)*
(Vescovi – indipendenza – Chiesa Anglicana)
- *Court of Appeals of Indiana, affaire 'Hochstetler et alii vs State of Indiana', del 30 luglio 2023 (USA)*
(Amish – intimidazione – *meidung*)

SIKH

- *Court of King's Bench of Alberta, affaire 'Wirring vs Law Society of Alberta and His Majesty the King in right of Alberta', del 16 ottobre 2023 (CANADA)*
(giuramento – avvocatura – libertà di coscienza)
- *Queensland Court of Appeal, affaire Athwal vs State of Queensland, n. QCA 156, del 1 Agosto 2023 (AUSTRALIA)*
(*Kirpan* – Scuola – arma impropria)

SIMBOLI RELIGIOSI

- *Bundesverwaltungsgericht, sentenza n. 10/C/3.22, del 19 dicembre 2023 (GERMANIA)*
(crocifissi – uffici pubblici – neutralità dello Stato)
- *Pennsylvania, legge n. 84/2023 del 30 ottobre 2023 (USA)*
(Scuola – insegnanti – laicità dello Stato)

EBRAISMO

- *Bundesgerichtshof, sentenza n. 3/StR/176/23, del 17 ottobre 2023 (GERMANIA)*
(antisemitismo – libertà di parola – *hate speech*)
- *Superior Court of New Jersey, Appellate Division, affaire 'Satz vs Satz', del 18 agosto 2023 (USA)*
(ghet – matrimonio ebraico – Beth Din)
- *Connecticut Supreme Court, affaire 'Tilsen vs Benson', del 5 settembre 2023 (USA)*
(*ketubbah* – matrimonio ebraico – accordo prematrimoniale)

- *U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, affaire 'Kravitz vs Purcell', del 27 novembre 2023 (USA)*

(*Shavuot – libertà religiosa carcerati – Establishment Clause*)

DISCRIMINAZIONE RELIGIOSA

- *NSW Anti-Discrimination Amendment (Religious Vilification) Act 2023, dell'11 novembre 2023 (Australia)*

(vilipendio religioso – atto pubblico – irruzione)

TURBATIO SACRORUM

- *Stato del Michigan, legge 4476 del 16 novembre 2023 (USA)*

(profanazione – danneggiamento – edifici religiosi)

Giurisprudenza e legislazione penale

561



- *Presentazione*

- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 12 luglio 2023, n. 23915*

(Delitti contro la famiglia – Scriminante dell'esercizio di un diritto – Rilevanza delle connotazioni religiose di appartenenza – Insussistenza)

- *Corte di Cassazione, Sezione Prima penale, 14 settembre 2023, n. 28649*

(Matrimonio – Convivenza – Necessità quale condizione ostantiva all'espulsione – Sussistenza)

- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 26 settembre 2023, n. 31873*

(Reato edilizio – Destinazione di magazzino a luogo di culto – Sussistenza)

- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 31 ottobre 2023, n. 34912*

(Diffamazione – Pubblicazione di un video in cui un sacerdote consultava durante la celebrazione uno smartphone – Verità della notizia – Insussistenza)

- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 5 dicembre 2023, n. 38964*

(Condivisione di un video di propaganda Isis su Facebook – Apologia di delitto – Sussistenza)

Giurisprudenza e legislazione tributaria

562



- *Presentazione*

- *Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 7 novembre 2022, n. 32765*

(Ici – art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività sanitaria – esenzione non spettante)

- *Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza 29 novembre 2022, n. 35123*

(Ici – art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività sanitaria – esenzione non spettante)

- *Corte di Giustizia Tributaria, I grado, Sez. I – Trieste, sentenza 4 gennaio 2023, n. 2*

- (Ici – art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività sanitaria – esenzione non spettante)
- *Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza 14 febbraio 2023, n. 4567*
(Ici – art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività ricettiva – casa per ferie – esenzione non spettante)
- *Corte di Giustizia Tributaria, I grado, Sez. I – Taranto, sentenza 12 giugno 2023, n. 596*
(Ici – art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – Oratorio – esenzione spettante)
- *Corte di Giustizia Tributaria, II grado Campania, sentenza 26 giugno 2023, n. 4008/16*
(IMU – enti religiosi – attività sanitaria convenzionata con la PA – agevolazione non spettante)
- *Corte di Giustizia Tributaria, I grado di Roma, sez. XXIII, 10 maggio 2023 61, n. 6183*
(IMU – TASI – esenzione; attività di religione e di culto; destinazione d’uso – cause di esclusione dell’imposta – oneri probatori – agevolazione non spettante)
- *Corte di giustizia tributaria, II grado del Lazio, sentenza 25 settembre 2023, n. 5314*
(IMU – ICI – attività didattica – esenzione – corrispettivi simbolici o inidonei a costituire retribuzione del servizio – difetto probatorio – esenzione non spettante)
- *Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 17 aprile 2023, n. 10201*
(Art. 67, comma 1, lett. b) TUIR – plusvalenza – trasferimenti immobiliari – Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero – soppressione enti ecclesiastici – esenzione non spettante)
- *Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 16 gennaio 2023, n. 1164*
(DPR n. 601 del 1973 – art. 6, comma 1 – Ires – agevolazioni – locazione – agevolazione non spettante)
- *Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 18 aprile 2023, n. 10400*
(DPR n. 601 del 1973, art. 6, comma 1 – Ires – agevolazioni fiscali – locazione – agevolazione non spettante)
- *Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza 5 aprile 2023, n. 9409*
(D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, art. 7, n. 3 – plusvalenza – trasferimenti immobiliari – agevolazione non spettante)
- *Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza 14 dicembre 2023, n. 35087*
(I.N.V.I.M. straordinaria (D.L. n. 55 del 1983, art. 26) – esenzione DPR n. 643 del 1972, art. 3 – APSA – agevolazione non spettante)

Parte III

Recensioni

FRANCESCA D'AVINO (a cura di), <i>Giustizia. Le nuove sfide. L'aiuto arriva dalla mediazione</i> , Curcio, Roma, 2023, pp. 250 (Ignazio Barbetta)	565
ANTONELLO DE OTO (a cura di), <i>Terrorismo di matrice religiosa, sicurezza e libertà fondamentali</i> , Bologna University Press, Bologna, 2023, pp. 104 (Ignazio Barbetta)	569
ENRICO FERRI, GIUSEPPE CRICENTI, <i>Alla ricerca della laicità perduta. Il crocifisso laico dei giudici italiani</i> , Fuorilinea, Monterotondo, 2023, pp. 136 (Stefano Testa Bappenheim)	572
ANTONIO FUCCILLO, <i>Il paradiso digitale. Diritto e religioni nell'iperurania del web</i> , Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, pp. 118 (Fabio Balsamo)	574
VALERIO GIGLIOTTI, <i>La diritta via. Itinerari giuridici e teologici danteschi</i> , Leo S. Olschki Editore, Firenze, 2023, pp. 182 (Ferruccio Maradei)	576
ANNA HAMLING (a cura di), <i>Women on the Pilgrimage to Peace</i> , Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2024, pp. 271 (Maria Cristina Ivaldi)	578
JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN, SANTIAGO CAÑAMARES ARRIBAS, MARCOS GONZÁLEZ SÁNCHEZ (a cura di), <i>Libertad de expresión y libertad religiosa: una perspectiva transatlántica</i> , Iustel, Madrid, 2023, pp. 233 (Stefano Testa Bappenheim)	580
JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN, MARÍA JOSÉ VALERO-ESTARELLAS Y OTROS, <i>Objeciones de Conciencia y Vida Humana: el Derecho Fundamental a No Matar</i> , Portal Derecho, S.A. (IUSTEL), Madrid, 2023, pp. 590 (Brigitta Marieclaire Catalano)	589

INDEX

Part I

Canon Law

ALEJANDRO ARELLANO CEDILLO

The synodal action in the Church's judicial activity 29

MASSIMO DEL POZZO

The Juridical Domain of Beauty in the Material Aspects of the Liturgy 41

ANDREA RIPÀ

Innovation or clarification? Thoughts on the recent modifications to can. 295-296 CIC regarding personal Prelatures 67

Ecclesiastical Law

SIMONA ATTOLLINO

Non-profit organizations between law and economy: models of solidarity and inclusive participation 97

FABIO BALSAMO

Religious Apps and Generative Artificial Intelligence: Legal Issues 116

BRIGITTA MARIECLAIRE CATALANO

Religious persecution and refugee status of Chinese asylum seekers: the new orientation in the jurisprudence of the Italian Court of Cassation 134

MARIA LUISA LO GIACCO

Adoption, foster care and respect for the religious and cultural identity of boys and girls in the recent case law of the Court of Strasbourg 152

FRANCESCO SORVILLO

Religious bodies and NGOs in the Italian system of international development cooperation 168

MARCO PARISI

The principle of the best interest of the child in the current dynamics of religious freedom in the school 188

A. KEITH THOMPSON

Religious Freedom in Australia since European Settlement 222

ANDREA PERRONE

Church bodies' liability for business activities 237

Religious Laws

VASCO FRONZONI

Financial inclusion, informal finance and taxation of Muslims in Italy 248

Vatican Law

MARIA D'ARIENZO

<i>The new Fundamental Law of the Vatican City State of 2023</i>	261
FABIO VECCHI	

<i>The use of transparency criterion in Vatican economic-financial legislation with a view to openness and canonical justice</i>	276
--	-----

History of religious institutions and relations between law and religions

ANTONIO FABRIZIO PAPA

<i>Dodeka and diadochè. About the foundations of collegiality</i>	315
---	-----

Topics, debates, chronicles

ALESSANDRO ALBISSETTI

<i>The coronation of King Charles III</i>	343
---	-----

MARZIA MARIA FEDE

<i>The new legislation regarding voluntary termination of pregnancy in the Republic of San Marino and in the State of California</i>	348
--	-----

FABIO FRANCESCHI

<i>Pathways to peace. Strategies for a model curriculum for a culture of peace and the role of law</i>	367
--	-----

GIUSEPPE RECINTO

<i>A right that actually "cannot find space": the right to parenthood</i>	398
---	-----

ANNAMARIA SALOMONE

<i>Reflections on the subject of contract stability and termination in a state of need: law, economy, family and religion</i>	407
---	-----

MILENA SANTERINI

<i>Children's rights in the society of cultural pluralism</i>	427
---	-----

Part II

Administrative Jurisprudence and Legislation	437
---	-----

*- Presentation**- Veneto Regional Administrative Court, Second Section, decree of 8 July 2023, no. 334*

(Destination of a building to worship – Suspension of the order to restore the previous commercial use – Unavailability of the religious space – Damage to the right to religious freedom – Existence of serious and irreparable damage)

- *Tuscany Regional Administrative Court, Fourth Section of Florence, judgement of 28 July 2023, no. 792*
(Hour of religion – Exemption from the hour of religion – Right to choose even during the school year)
- *Council of State, Second Section, judgement of 28 August 2023, no. 8017*
(Religious hospitals and public hospital facilities – Not completely assimilable)
- *Latium Regional Administrative Court, Fifth Bis Section, judgement of 4 October 2023, no. 14676*
(Granting of citizenship – verification of requirements – relevance of attendance at Islamic religious centres – discretion)
- *Campania Regional Administrative Court, Third Section of Naples, judgement of 25 October 2023, no. 5817*
(Provision of food and drinks – nativity scene art – symbolic and cultural value of the nativity scene)
- *Lombardy Regional Administrative Court, Second Section of Brescia, judgement of 14 November 2023, no. 837*
(Destination of a building for worship – Change of destination – Prerequisites)
- *Council of State, Third Section, judgement of 20 November 2023, no. 9897*
(Use of prohibited substances within religious ceremonies – Legitimacy of the ban – Art. 19 Constitution) 438

annotated by

RENATO ROLLI, MARIAFRANCESCA D'AMBROSIO

The “perimeter” of religious freedom and technical discretion. Comment on the State Council No. 9897 of 20 November 2023 452

Canonical and Vatican Jurisprudence and Legislation 463



- *Presentation*

CANONICAL LEGISLATION

- *Apostolic Letter in the form of “Motu Proprio” from the Supreme Pontiff Francis with which cann. 295-296 relating to Personal Prelatures (8 August 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi: Proper norms of the Exarchate for the Ukrainian Catholic faithful of the Byzantine rite in Italy (28 August 2023)*
- *Apostolic Letter in the form of “Motu Proprio” of the Supreme Pontiff Francis Ad theologiam promovendam with which new statutes of the Pontifical Academy of Theology are approved (1 November 2023)*
- *New statutes of the Pontifical Academy of Theology (1 November 2023)*
- *Declaration “Fiducia supplicans” on the pastoral meaning of the blessings of the Dicastery for the Doctrine of the Faith (18 December 2023)*

ROTA JURISPRUDENCE

Apostolic Tribunal of the Roman Rota, Coram Jaeger, sent. 12 July 2018

annotated by	
FRANCESCO CATOZZELLA	
<i>Is it compatible with the ordination of marriage to the bonum coniugum to want a quality directe et principaliter? About a question suggested by a recent Rotal decision</i>	481
VATICAN LEGISLATION	
- Decree No. DXXVI of the President of the Governorate of the Vatican City State containing supplementary and amending provisions of the Regulation implementing the "Regulations on the transparency, control and competition of public contracts of the Holy See and the Vatican City State" of 1 June 2020, pursuant to the Decree of the President of the Governorate of the Vatican City State of 1 December 2020, n. CCCLXXXVII (11 July 2023)	
- Law No. DCXIV containing amendments to Law no. XVIII on transparency, supervision and financial information of 8 October 2013 (7 November 2023)	
- Law No. DCXXVI containing provisions for the professional dignity and economic treatment of ordinary magistrates of the Court and of the Office of the Promoter of Justice of the Vatican City State (4 December 2023)	

Civil Jurisprudence and Legislation	492
	

- <i>Presentation</i>	
VALENTINA SICILIANO	
<i>The family, minors and people in need of assistance, in Cassation in 2022</i>	493
- <i>Court of Cassation, First Civil Section, order of 10 July 2023, n. 19502</i> (Religious freedom, conversion to another religious belief, marriage, marital duties, separation charge)	
- <i>Court of Cassation, First Civil Section, order of 10 October 2023, n. 28308</i> (Canonical marriage, defects of consent, nullity, ecclesiastical sentence, deliberation, three-year cohabitation, public order)	
- <i>Court of Cassation, First Civil Section, order of 20 November 2023, n. 32148</i> (Canonical marriage, defects of consent, nullity, ecclesiastical sentence, civil efficacy, public order)	
- <i>Court of Naples, decree 20 October 2023</i> (Religious freedom, Islam, marriage, denial of publications, authorization from the country of origin authorities, opposition to public order)	



- *Presentation*

- *European Court of Human Rights*

Case of Georgian Muslim Relations and others v. Georgia (Application no. 24225/19) 30 novembre 2023

(Discrimination on religious grounds – Freedom of expression of thought – Freedom of religion and freedom of education)

- *Court of Justice of the European Union (Grand Chamber)*

OP v Commune d'Ans

Request for a preliminary ruling from the Tribunal du travail de Liège (Reference for a preliminary ruling – Social policy – Directive 2000/78/EC – Establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation – Prohibition of discrimination on the grounds of religion or belief – Public sector – Terms of employment of a public administration prohibiting the visible wearing of any philosophical or religious sign in the workplace – Islamic headscarf – Requirement of neutrality in contacts with the public, hierarchical superiors and colleagues).

- *Constitutional Court, judgment 24 luglio 2023, n. 161*

(Medically assisted procreation – Revocation of consent – Protection of custody – Interest of the unborn child)

- *Constitutional Court, judgment 28 settembre 2023, n. 183*

(Adoption – Relations with the family of origin – Interest of the child)

International Jurisprudence and Legislation



- *Presentation*

RELIGIOUS FREEDOM

- *Helsingin hovioikeus, Judgment No. 23/144951, 14 November 2023 (FINLAND)*

(freedom of speech – Bible – hate speech)

- *New Jersey, Department of State, Memorandum of 24 October 2023 (USA)*
(oath – civil service – secularism of the state)

- *U.S. Fifth Circuit Court of Appeals, Affaire 'Louisiana v. Neveaux', of 8 November 2023*

(death penalty – conscientious objection – jury)

ISLAM

- *Ministère de l'Éducation nationale, Note de service of 31 August 2023 (FRANCE)*
(religious symbols – *abaya – qami*)
- *Conseil d'État, No 487891, dated 7 September 2023 (FRANCE)*
(religious symbols – *abaya – qami*)

LAÏCITÉ

- *CAA of Versailles, 2ème chambre, no. 21VE02760, of 15 December 2023 (FRANCE)*
(constitutional principles – *liberté, égalité, fraternité* – Constitution)

AUTONOMY OF RELIGIOUS DENOMINATIONS

- *Helsinki HAO, Judgment No. 7297/2023, 18 December 2023 (FINLAND)*
(Lutheran canon law – parish – independence)
- *High Court of Uganda, No. 36/2023, of 25 October 2023 (UGANDA)*
(Bishops – independence – Anglican Church)
- *Court of Appeals of Indiana, affaire 'Hochstetler et alii vs State of Indiana', of 30 July 2023 (USA)*
(Amish – intimidation – *meidung*)

SIKH

- *Court of King's Bench of Alberta, affaire 'Wirring vs Law Society of Alberta and His Majesty the King in right of Alberta', of 16 October 2023 (CANADA)*
(oath – advocacy – freedom of conscience)
- *Queensland Court of Appeal, affaire Athwal v State of Queensland, No. QCA 156, of 1 August 2023 (AUSTRALIA)*
(*Kirpan* – School – improper weapon)

RELIGIOUS SYMBOLS

- *Bundesverwaltungsgericht, Judgment No. 10/C/3.22, 19 December 2023 (GERMANY)*
(crucifixes – public offices – State neutrality)
- *Pennsylvania, Law No. 84/2023 of 30 October 2023 (USA)*
(school – teachers – secularity of the State)

JUDAISM

- *Bundesgerichtshof, Judgment No. 3/StR/176/23 of 17 October 2023 (GERMANY)*
(anti-Semitism – freedom of speech – hate speech)
- *Superior Court of New Jersey, Appellate Division, affaire 'Satz vs Satz', 18 August 2023 (USA)*
(*ghet* – Jewish marriage – *Beth Din*)
- *Connecticut Supreme Court, affaire 'Tilsen vs. Benson', of 5 September 2023 (USA)*
(*ketubbah* – Jewish marriage – prenuptial agreement)
- *U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, affaire 'Kravitz vs Purcell',*

27 November 2023 (USA)

(Shavuot – religious freedom prisoners – Establishment Clause)

RELIGIOUS DISCRIMINATION

- NSW Anti-Discrimination Amendment (Religious Vilification) Act 2023, of 11 November 2023 (Australia)
(religious vilification – public act – mockery)

TURBATIO SACRORUM

- *State of Michigan, Act 4476 of 16 November 2023 (USA)*
(desecration – damage – religious buildings)

Criminal Jurisprudence and Legislation

561



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Third Penal Section, 12 July 2023, n. 23915*
(Crimes against the family – Tribunal for the exercise of a right – Relevance of the religious connotations of belonging – Non-existence)
- *Court of Cassation, First Penal Section, 14 September 2023, n. 28649*
(Marriage – Cohabitation – Necessity as a condition preventing expulsion – Subsistence)
- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 26 September 2023, n. 31873*
(Building crime – Destination of warehouse as a place of worship – Subsistence)
- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 31 October 2023, n. 34912*
(Defamation – Publication of a video in which a priest consulted a smartphone during the celebration – Truth of the news – Non-existence)
- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 5 December 2023, n. 38964*
(Sharing an ISIS propaganda video on Facebook – Crime apology – Subsistence)

Fiscal Jurisprudence and Legislation

562



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 7 November 2022, no. 32765*
(ICI – art. 7, paragraph 1, letter i) of Legislative Decree no. 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – healthcare activities – exemption not due)
- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 29 November 2022, no. 35123*
(ICI – art. 7, paragraph 1, letter i) of Legislative Decree no. 504 of 1992

- ecclesiastical bodies – healthcare activities – exemption not due)
- *Tax Court of Justice, I degree, Section I – Trieste, sentence 4 January 2023, no. 2*
(ICI – art. 7, paragraph 1, letter i) of Legislative Decree no. 504 of 1992
 - ecclesiastical bodies – healthcare activities – exemption not due)
- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 14 February 2023, no. 4567*
(ICI – art. 7, paragraph 1, letter i) of Legislative Decree no. 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – hospitality business – holiday home – exemption not due)
- *Tax Court of Justice, I degree, Section I – Taranto, sentence 12 June 2023, no. 596*
(ICI – art. 7, paragraph 1, letter i) of Legislative Decree no. 504 of 1992
 - ecclesiastical bodies – Oratory – exemption due)
- *Second Instance Tax Court of Justice Campania, sentence 26 June 2023, n. 4008/16*
(IMU – religious bodies – healthcare activity affiliated with the PA – benefit not due)
- *First Instance Tax Court of Justice of Rome, Section XXIII, 10 May 2023 61, n. 6183*
(IMU – TASI – exemption; religious and cult activities; intended use – causes for exclusion of the tax – evidentiary burdens – relief not due)
- *Second instance Tax Court of Justice of Lazio, sentence 25 September 2023, n. 5314*
(IMU – ICI – teaching activity – exemption – symbolic or unsuitable fees to constitute remuneration for the service – lack of evidence – exemption not due)
- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 17 April 2023, no. 10201*
(Art. 67, paragraph 1, letter. b) TUIR – capital gain – real estate transfers – Diocesan Institute for the Support of the Clergy – suppression of ecclesiastical bodies – exemption not due)
- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 16 January 2023, no. 1164*
(Presidential Decree no. 601 of 1973 – art. 6, paragraph 1 – Ires – benefits – rental – benefit not due)
- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 18 April 2023, no. 10400*
(Presidential Decree no. 601 of 1973, art. 6, paragraph 1 – IRES – tax breaks – rental – relief not due)
- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 5 April 2023, no. 9409*
(Presidential Decree n. 601 of 1973, art. 6, art. 7, no. 3 – capital gain – real estate transfers – relief not due)
- *Court of Cassation, Fiscal Section, sentence of 14 December 2023, no. 35087*
(I.N.V.I.M. extraordinary (Legislative Decree no. 55 of 1983, art. 26)
 - exemption from Presidential Decree no. 643 of 1972, art. 3 – APSA – relief not due)

Part III

Reviews

FRANCESCA D'AVINO (ed.), <i>Giustizia. Le nuove sfide. L'aiuto arriva dalla mediazione</i> , Curcio, Rome, 2023, pp. 250 (Ignazio Barbetta)	565
ANTONELLO DE OTO (ed.), <i>Terrorismo di matrice religiosa, sicurezza e libertà fondamentali</i> , Bononia University Press, Bononia, 2023, pp. 104 (Ignazio Barbetta)	569
ENRICO FERRI, GIUSEPPE CRICENTI, <i>Alla ricerca della laicità perduta. Il crocifisso laico dei giudici italiani</i> , Fuorilinea, Monterotondo, 2023, pp. 136 (Stefano Testa Bappenheim)	572
ANTONIO FUCCILLO, <i>Il paradiso digitale. Diritto e religioni nell'iperurania del web</i> , Editoriale Scientifica, Naples, 2023, pp. 118 (Fabio Balsamo)	574
VALERIO GIGLIOTTI, <i>La diritta via. Itinerari giuridici e teologici danteschi</i> , Leo S. Olschki Editore, Florence, 2023, pp. 182 (Ferruccio Maradei)	576
ANNA HAMLING (ed.), <i>Women on the Pilgrimage to Peace</i> , Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2024, pp. 271 (Maria Cristina Ivaldi)	578
JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN, SANTIAGO CAÑAMARES ARRIBAS, MARCOS GONZÁLEZ SÁNCHEZ (eds.), <i>Libertad de expresión y libertad religiosa: una perspectiva transatlántica</i> , Iustel, Madrid, 2023, pp. 233 (Stefano Testa Bappenheim)	580
JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN, MARÍA JOSÉ VALERO-ESTARELLAS Y OTROS, <i>Objeciones de Conciencia y Vida Humana: el Derecho Fundamental a No Matar</i> , Portal Derecho, S.A. (IUSTEL), Madrid, 2023, pp. 590 (Brigitta Marieclaire Catalano)	589

Il principio del best interest of the child nelle attuali dinamiche di libertà religiosa nella scuola

The principle of the best interest of the child in the current dynamics of religious freedom in the school

MARCO PARISI

RIASSUNTO

La libertà religiosa, nel suo essere un caposaldo delle società democratiche contemporanee, costituisce un fattore vitale che contribuisce a formare l'identità degli individui credenti e, con riferimento ai minori, il progetto educativo e di vita che li condurrà alla fase adulta. In questo senso, la trama delle relazioni che si instaurano tra i fanciulli e la scuola, istituzione chiamata a cooperare nella funzione educativa delle giovani generazioni, viene ad intersecarsi con il ruolo dei genitori, quali principali responsabili della formazione morale e culturale della prole. Viene così, naturalmente, ad instaurarsi una peculiare sinergia tra le istituzioni scolastiche e i titolari della patria potestà, finalizzata ad assicurare ai minori un'educazione rispettosa dell'appartenenza confessionale o dell'orientamento spirituale della famiglia e al tempo stesso capace di garantire l'autodeterminazione della prole nella prospettiva della realizzazione del suo best interest.

PAROLE CHIAVE

Libertà religiosa; minori; famiglia; scuola; autodeterminazione

ABSTRACT

Religious freedom, being a cornerstone of the contemporary democratic societies, is a vital factor that contributes to form the identity of the individual believers and, with reference to minors, the educational and life plan that will lead them to the adult stage. In this sense, the web of relationships that are established between children and the school, an institution called to cooperate in the educational function of the younger generations, intersects with the role of the holders of the parental authority, as principally responsible for the moral and cultural formation of their offspring. Thus, naturally, a peculiar synergy is established between the scholastic institutions and the parents, aimed at ensuring minors an education that respects the confessional affiliation or spiritual orientation of the family and at the same time one capable of guaranteeing the self-determination of the children in the perspective of the realization of their best interest.

KEYWORDS

Religious freedom; minors; family; school; self-determination

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Scelte autonome del minore ed indirizzi educativi della famiglia – 3. Il tema della salvaguardia della libertà religiosa del minore – 4. Istituzioni scolastiche ed educazione alla convivenza tra diversi – 5. Conclusioni

1. Introduzione

Nella società contemporanea, ad onta della progressiva secolarizzazione in atto, lo spazio occupato dal fattore religioso è divenuto sempre più significativo, diversificato ed esteso. La visibilità pubblica della religione, emersa dall'ambito personale e privato in cui era stata confinata nell'età moderna, si è manifestata in modo rilevante nella post-modernità, al punto da riuscire a condizionare (se non a determinare) i comportamenti individuali e collettivi, da un lato, e le scelte politico-giuridiche (in tema di salvaguardia dei diritti fondamentali, di educazione, di giustizia e di salute) delle istituzioni nazionali e sovranazionali, dall'altro¹.

Ciò non deve meravigliare, anche perché, in tutto l'Occidente, il panorama socio-religioso appare profondamente cambiato ed è una ovvia constatazione quella per cui l'odierno pluralismo confessionale costituisca l'esito sia dei flussi migratori (ormai divenuti sistematici²) che dell'ampia libertà di autodeter-

¹L'esperienza religiosa, oltre a configurarsi come fattore che segna l'identità personale del soggetto e incide sulla sua crescita interiore (influendo sulla sua proiezione e integrazione nella sfera sociale), si pone quale elemento propulsivo e vitale della stessa società civile, in quanto capace di caratterizzare, in modo rilevante, le dinamiche politiche e istituzionali di molti ordinamenti statali e sovranazionali contemporanei. Una constatazione che sembra essere confermata dalla circostanza per cui, accanto all'affermazione del fenomeno culturale della secolarizzazione (tendente a screditare il valore del momento religioso e ad escluderlo tendenzialmente dalle dinamiche umane), si sta assistendo, nella società contemporanea, ad una riqualificazione e a un recupero, anche sul piano dinamico e funzionale, della dimensione religiosa individuale e collettiva. Sotto questo profilo, i processi di secolarizzazione, pur producendo, per un verso, una progressiva esclusione della religione dalle posizioni di potere detenute in passato all'interno di diversi contesti politici statuali, per l'altro, hanno indotto (involontariamente) all'emersione di altre forme di presenza del fatto religioso, che si presenta come ben vitale negli odierni contesti sociali.

Proprio l'azione dell'istituzione ecclesiastica cattolica sta a testimoniare la fondatezza di simili argomentazioni, dato che, «(...) dopo aver combattuto la laicizzazione e convissuto con la secolarizzazione, a partire dal Concilio, la Chiesa ha avvertito la pericolosità di quest'ultima e per contenerla ha intensificato la sua presenza nel campo sociale. Pertanto, (...) è un fatto che essa svolge in molti ambiti, attraverso il volontariato in occidente e la missionarietà nel terzo mondo, una attività di supplenza alle istituzioni della società civile, come pure la sua presenza nella sfera sociale le conferisce un peso politico e determina una debolezza dei governanti nei confronti della religione». Così GIOVANNI BATTISTA VARNIER, *Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive*, in RAFFAELE COPPOLA, CARMELA VENTRELLA (a cura di), *Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive. Atti del I Convegno Nazionale di Studi ADEC*, Cacucci Editore, Bari, 2012, p. 10.

²MARCO PARISI, *Multiculturalism, multireligiosità and relations between the State and religious*

minazione dei singoli nella dimensione spirituale (a cui le legislazioni costituzionali e ordinarie nazionali hanno dedicato una considerevole protezione). Pure in Italia la sfera del ‘religiosamente rilevante’ non sembra poter più essere inquadrata, in modo più o meno sbrigativo, nel contesto delle principali esperienze spirituali di matrice monoteista, dato che il panorama della fenomenologia confessionale è venuto molto ampliandosi. In questo senso, è un dato di fatto incontrovertibile che, nel nostro Paese, alla presenza di religioni tradizionali e risalenti nel tempo (come il cristianesimo, l’ebraismo e l’islamismo) si sia affiancata l’azione di gruppi e movimenti lontani dalla tradizione storica occidentale e (tuttora) poco noti nella loro proposta identitaria³.

A fronte di una diffusa tendenza alla globalizzazione dei rapporti giuridici e politici, che si pone come uno dei tratti salienti dell’epoca attuale⁴, la

organizations, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 32, 2018, pp. 3-24.

³ Il riferimento è a movimenti religiosi, talora, sbrigativamente, definiti ‘marginali’, che in Italia stanno conoscendo uno sviluppo recente ma che sono, invece, dotati di consolidata tradizione in altre parti del mondo. In tale novero possono essere inquadrati i movimenti religiosi di matrice cristiana, di ceppo orientale, di sviluppo personale o del potenziale umano, di tipo magico esoterico, di comunicazione con l’aldilà in forma generica e varia. Si tratta, nella generalità dei casi, di realtà aggregative considerate, quasi esclusivamente, dai sociologi e dagli studiosi di antropologia culturale e rispetto alle quali i giuristi incontrano non poche difficoltà di inquadramento. Va precisato che non sempre si è di fronte a soggetti di stampo confessionale ‘tradizionale’, riconducibili nel quadro giuridico delle minoranze religiose, ma, in ogni caso, essi sono configurabili come gruppi che persegono finalità costituzionalmente garantite e che hanno riflessi significativi sia sulla quotidianità di vita dei loro adepti che sulle modalità di interrelazione con i pubblici poteri. Cfr. GIOVANNI BATTISTA VARNIER, *Origini e sviluppo delle garanzie di libertà per le minoranze religiose: dall’omogeneità al pluralismo*, in DANIELE FERRARI (a cura di), *Le minoranze religiose tra passato e futuro*, Cladiana, Torino, 2016, pp. 97-98.

In questo senso anche IVANA VECCHIO CAIRONE, *Democrazie in crisi e credenze di fede*, in GIUSEPPE D’ANGELO, GIUSEPPE FAUCEGLIA (a cura di), *Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero*, tomo I, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 752-753, per la quale, contestualmente allo stabile insediamento di nuove comunità etnico-religiose (a seguito dei flussi migratori provenienti da aree del mondo geograficamente e culturalmente distanti dall’Occidente e proponenti inediti modelli cultural-religiosi all’attenzione della società di accoglienza), si registra l’accennata rivitalizzazione della presenza, nella sfera pubblica europea, delle forme del sacro di derivazione cristiana. Tale fenomeno ha fatto sì che queste esperienze, nelle loro espressioni istituzionali di più antica e consolidata tradizione storica e culturale, stiano riproponendo la loro identità di fede attraverso una sempre più pressante richiesta di ridefinizione dei contenuti del rapporto tra individuo e società, moralità e legalità, società e Stato. Si è, così, di fronte, come si è detto, ad un incremento del ‘mercato religioso’ che, nel produrre nuove identità sociali religiosamente caratterizzate, si sta prestando, nei contemporanei assetti democratici, ad accrescere le differenze, ad accentuare la complessità della struttura sociale, a mettere a dura prova i percorsi procedurali e sostanziali dello Stato democratico sinora utilizzati nell’obiettivo di razionalizzare le dinamiche di conflittualità sociale.

⁴ Da questo punto di vista, è un dato di fatto l’esistenza di una forte interdipendenza fra i diversi luoghi del mondo e fra le differenti società civili, tale da sotoporli, almeno potenzialmente, ad un destino comune. Questo fenomeno è in progressiva ed inarrestabile espansione, comportando – anche in virtù del superamento delle frontiere fisiche convenzionali – la graduale formazione di una rete di legami e di nessi del tutto peculiari che appare essere, ormai, assolutamente irrinunciabile al quoti-

presenza di differenti appartenenze fideistiche è stata seguita da un diffuso analfabetismo religioso che si è prestato all'emersione di forme (più o meno accentuate) di estremismo, fanatismo e fondamentalismo. Ovvero, modalità integraliste e patologiche di interpretare la militanza religiosa che hanno finito per suscitare l'interesse e l'inquietudine dei giuristi e dei politici, preoccupati del fatto che la stabilità sociale del pluralismo ideale e della convivenza pacifica venga minata da una proliferazione incontrollata di visioni radicali del patrimonio di principi riferiti ad alcune specifiche esperienze di fede⁵.

In realtà, dal punto di vista sociologico, va osservato come le religioni abbiano in sé – al di là delle ipotesi di radicalismo spirituale – le potenzialità idonee a favorire la mitigazione delle naturali tensioni sociali prodotte dalla convivenza di fedi convinte – almeno a livello teorico generale – di essere le uniche depositarie della verità rivelata e delle aspettative di salvezza universale⁶. I principi ideologici del cristianesimo, dell'ebraismo e dell'islamismo

diano svolgimento della convivenza sociale nelle singole realtà nazionali e al fisiologico realizzarsi dei rapporti tra gli Stati. All'interno della sfera giuridica, va gradualmente affermandosi l'idea della necessità del superamento delle barriere normative nazionali e della parallela apertura dei singoli ordinamenti statuali verso valori normativi 'trasversali', di carattere sovranazionale, in grado di costituire il sostrato materiale di una sorta di 'Costituzione universale' del nuovo ordine mondiale. Così, è verosimile ritenere che stiano maturando orientamenti ideali e politici favorevoli all'affermazione di un 'costituzionalismo mondiale', ritenuto essere l'antidoto alla crisi del diritto, paradossalmente provocata dalla stessa globalizzazione. Questa tendenza di carattere transordinamentale può darsi sostenuta dalla preoccupazione di assicurare uno statuto giuridico oggettivo e universale ai diritti della persona umana, al fine di preservarli dalle limitazioni che essi potrebbero subire, di fatto, in conseguenza dell'operato di singole sovranità nazionali e in determinati contesti. Al riguardo PASQUALE LILLO, *Globalizzazione del diritto e fenomeno religioso. Saggi di riflessione*, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 161-173.

⁵Ci si riferisce, in particolare, alle declinazioni e alle visioni di matrice estremistica dell'Islam che hanno alimentato una sorta di 'religione-fobia', per cui il 'diverso da noi' sarebbe da considerare del tutto estraneo al tessuto sociale tradizionale e potenzialmente in grado (con la sua sola presenza) di determinare tensioni sociali anche di natura violenta. Questa situazione si è prestata alla diffusione di un sentimento di paura, tale da condizionare buona parte della pubblica opinione nella formulazione del suo giudizio di massima nei confronti delle religioni d'importazione, stimolando la creazione di un'attitudine di difesa in favore delle religioni 'tradizionali', inducendo queste ultime anche a mitigare la loro principale caratteristica escatologica fondata sull'amore per il prossimo e sull'accoglienza in favore dei soggetti più deboli. In ciò favorendo la diffusione di una idea di laicità secondo la quale solo una società libera dalle religioni possa essere ritenuta compiutamente moderna, mentre una comunità sociale attenta alla fenomenologia religiosa – nella varietà delle sue manifestazioni – non sia tale (o, almeno, non appaia esserlo). Cfr. ANTONIO FUCCILLO, *Superare la sola egualanza formale: verso la libertà religiosa delle opportunità*, in ANTONIO FUCCILLO (a cura di), *Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di disciplina giuridica*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 61-62.

⁶Ne è convinto, in dottrina, SALVATORE BERLINGÒ, *Pluralismo religioso e democrazia transculturale. Prove di transizione dal privilegio al diritto*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022, pp. 37-42, per il quale, pur ritenendo sensato sostenere che le religioni costituiscano i ceppi originari e identificativi di ogni cultura o civiltà, va precisato come le identità religiose non comportino un'assoluta fissità dei contenuti di valore professati. Tali contenuti, infatti, sono in grado di legare ad essi i consociati «(...) in quanto vivono nella storia veicolati ed espressi da tradizioni che non si limitano ad essere osservate in modo pedissequo. Esse si depositano sempre in storiche sedimentazioni, per loro natura più o meno

– ove sottratti ad una lettura integralistica – si presterebbero a favorire la partecipazione generale alla vita politica e culturale della società, la creazione di sentimenti di cittadinanza condivisa, la tendenziale affermazione dell’ugualanza delle persone⁷. Temi che, peraltro, costituiscono i principali *focus* problematici del multiculturalismo contemporaneo e che evidenziano come i processi di inserimento e di integrazione sociale debbano, di necessità, passare attraverso la promozione della conoscenza dei fenomeni religiosi, così da stimolare la comprensione reciproca tra i consociati e da attenuare l’inquietudine generata dal mancato vicendevole riconoscimento tra essi⁸.

cangianti nel corso del tempo, e sono costantemente e creativamente rinnovate (...). In questo modo, le identità religiose, oltre a legare tra loro i *cives fideles* che ne sono adepti, si prestano a favorire il necessario collegamento tra i loro fedeli e gli ‘altri’. Proprio questo modo di intendere le identità religiose, «(...) in forma plurale e aperta, può preservarle, nell’attuale scenario della globalizzazione e della conseguente frammentarietà e complessità del sociale, dal rischio di una loro ‘insularizzazione’ (‘Insulierung’), ossia di una loro chiusura o ripiegamento in ghetti autoreferenziali non integrati o, addirittura, refrattari nei confronti delle comunità più ampie in cui si trovano inserite. Ciò spiega perché, nell’epoca contemporanea, accanto alle frange estremistiche, integralistiche e terroristiche delle fedi religiose, si vadano vieppiù affermando loro declinazioni *narrative* e *dialoganti*, disponibili all’arricchimento reciproco, in un quadro di sostanziale pluralismo» (corsivi testuali).

⁷ In chiave ecumenica, ne è convinta la Chiesa cattolica, attraverso l’attività di riflessione condotta dalla *Commissione teologica internazionale*. Tale organismo, istituito presso la *Congregazione per la Dottrina della Fede*, nel discutere la questione della libertà religiosa nel contesto odierno, il 21 marzo 2019, ha offerto il proprio contributo di pensiero nel documento *La libertà religiosa per il bene di tutti. Approccio teologico alle sfide contemporanee* (approvato dal Prefetto per la Dottrina della Fede, Cardinale Ladaria Ferrer, e dallo stesso Papa Francesco). In esso, al punto 68, si rileva come le organizzazioni religiose «(...) messe in condizione di promuovere le ragioni trascendenti e i valori umanistici della convivenza, sono un principio di vitalità dell’amore reciproco per unire l’intera famiglia umana. Il bene del vivere insieme diventa una ricchezza per tutti, quando tutti hanno cura di vivere bene insieme». Riferimenti a questo tema in PAOLO PALUMBO, *L’Islam in Italia, tra muri e ponti*, in PAOLO PALUMBO (a cura di), *Religioni laicità democrazia. Profili critici e comparativi*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, p. 181.

⁸ Sotto questo profilo, è da evidenziare come il multiculturalismo debba essere considerato un fenomeno «(...) che tende non solo a registrare le diversità, ma anche a governarle, riconoscendo che esse costituiscono un valore in sé, che non viene indebolito dalla persistenza dei confini (sociali, culturali, giuridici, religiosi, economici) o dalle difficoltà nei processi di integrazione. Integrare l’alterità è fenomeno che appartiene alle dinamiche sociali, attivate come manifestazioni critiche di una società che si autocomprende nella sua dimensione evolutiva. In questa dimensione, il riconoscimento della alterità e dei differenti patrimoni tradizionali e religiosi (...) diventa un atto politico imprescindibile per un sistema sociale alla ricerca delle regole cui orientare la convivenza tra i diversi soggetti e il contemporamento tra i diritti dei singoli e il diritto della società». Vanno, quindi, predisposti gli strumenti necessari ad assicurare lo sviluppo diffuso, la crescita del Paese e l’arricchimento reciproco, anche transitando per una fase di conflittualità sociale. Quest’ultima viene naturalmente ad essere superata allorquando la piena coscienza della propria identità culturale e delle caratteristiche di diversità consente alle singole componenti del sistema di convivenza giuridicamente regolato «(...) di vivere il cambiamento e di comprendere lo sviluppo delle dinamiche sociali, politiche, economiche, giuridiche, culturali in uno spirito di solidale cooperazione e nella consapevolezza di un protagonismo tipico e non secondario». Così GAETANO DAMMACCO, *Multiculturalismo e mutamento delle relazioni*, in ANTONIO FUCCILLO (a cura di), *Multireligiosità e reazione giuridica*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 83.

Sulla base delle riflessioni fin qui condotte, può già agevolmente desumersi come le finalità meritorie perseguitate dalle politiche di inclusione vengano a legarsi alle questioni della libertà religiosa, nella complessa trama di scelte culturali ed educative in capo all'apparato formativo dello Stato. Tenendo conto della presenza, nel nostro Paese, di un variegato insieme di gruppi e movimenti religiosi, l'impegno delle istituzioni civili (laiche e democratiche) nella organizzazione del sistema d'istruzione dovrebbe indirizzarsi a favorire l'apprendimento dei principali elementi di qualificazione delle culture ideali e spirituali espressive delle molteplici attuali appartenenze confessionali. Ciò, in particolare, ove le autorità statuali intendano sostenere una serena e fruttuosa gestione delle dinamiche di integrazione nelle sedi – tra cui, innanzitutto, la scuola – nelle quali, in modo naturale e preferenziale, si esprime la convivenza multietnica e pluriculturale.

Nel percorso di formazione e di crescita umana delle giovani generazioni, le istituzioni scolastiche svolgono una funzione rilevante dato che le dinamiche di rapporti interpersonali che vengono ad instaurarsi tra docenti e discenti, da un lato, e la concreta messa in atto dei programmi educativi, dall'altro, si prestano alla valorizzazione delle scelte fideistiche dei vari protagonisti del mondo dell'istruzione, ove si voglia considerare la peculiarità delle regole, dei precetti, dei divieti e delle tradizioni spirituali esigenti visibilità in questo specifico contesto comune. Ovviamente, ad ogni modo, al fine della garanzia di un'educazione rispettosa dell'appartenenza confessionale (o del particolare orientamento spirituale) della famiglia, deve ritenersi auspicabile la creazione di una soddisfacente reciproca interazione tra la scuola e i genitori. Una sinergia che, se validamente instaurata ed attivata, è tale da supportare la libertà religiosa del minore d'età che, nella prospettiva di concretizzazione del suo migliore interesse, può ben godere del diritto di autodeterminarsi dal punto di vista spirituale⁹.

2. Scelte autonome del minore ed indirizzi educativi della famiglia

Le indagini relative alla ricostruzione del quadro complessivo di libertà conferite al minore dall'ordinamento giuridico, sia a livello internazionale che interno, per la sua autodeterminazione personale non sono mai state partico-

⁹ In dottrina SILVIA ANGELETTI, *I minori tra diritto e religione. Libertà religiosa, best interests, educazione*, Il Mulino, Bologna, 2022, p. 201, evidenzia come, nell'ambito di una agenda educativa finalizzata alla realizzazione del dialogo interculturale e alla costruzione di una cittadinanza consapevole, il rapporto tra minori, famiglia ed istituzioni scolastiche deve necessariamente dispiegarsi in termini di collaborazione, così da sostenere i fanciulli nello sviluppo dell'esercizio in forma autonoma dei diritti e delle proprie capacità di scelta.

larmente agevoli. I caratteri di complessità di tali valutazioni, infatti, sembrano dipendere soprattutto dal fatto che le analisi in materia afferiscono ad un arco temporale della vita umana contraddistinto da una continua trasformazione e da considerevoli cambiamenti, incidenti significativamente sul cammino esistenziale e sulla natura caratteriale del soggetto adulto in via di formazione.

Ciò detto, il godimento delle libertà fondamentali (con specifico riferimento a quelle di religione, di coscienza, di pensiero e di associazione) da parte del minore è privo di dubbi, in virtù delle chiare indicazioni contenute nella *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo* del 20 novembre 1989¹⁰ e degli artt. 2 e 3 della nostra Carta costituzionale. Proprio queste

¹⁰Tale Convenzione, ratificata dall'Italia con legge n. 176 del 25 maggio 1991, si configura come uno strumento giuridico, obbligante per gli Stati aderenti, che propone una concezione di fanciullo del tutto inedita. Sulla base della progressiva attenzione riservata all'infanzia anche nelle sedi sovranazionali nel corso degli anni, si giunge a considerare il minore come individuo titolare di diritti soggettivi (assoluti ed autentici), dallo stesso azionabili in forma autonoma. La risalente concezione di soggetto bisognoso di aiuto, di protezione speciale e di appropriate azioni di orientamento è stata completata dalla considerazione del minore come 'persona' alla ricerca della propria identità. Ricerca che andrebbe sostenuta nella prospettiva di un adeguato apprezzamento delle idee maturate dal soggetto di minore età e del suo diritto al migliore perfezionamento della propria personalità.

Come è intuibile, l'obiettivo di fondo perseguito dal testo convenzionale è la garanzia della tutela e dell'esercizio dei diritti inviolabili fruibili dal minore in virtù del suo essere persona umana. Così, insieme ai diritti di cui il soggetto in età evolutiva è portatore in forma passiva, sono stati enunciati diritti fondamentali riconducibili al minore come soggetto attivo. Sotto questo profilo, risultano centrali il principio di non discriminazione (di cui al comma 1 dell'art. 2 della Convenzione, che respinge qualsiasi ipotesi di arbitraria differenziazione), il principio del superiore interesse (che deve ispirare la messa in atto di qualsiasi intervento che possa riguardare il minore), il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (di cui agli artt. 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 24, che vanno assicurati nella forma più ampia possibile e in considerazione della specifica maturità raggiunta dal fanciullo).

Nella dimensione del riconoscimento di ampie posizioni di libertà, viene in rilievo la particolare attenzione, riservata in sede convenzionale, alle scelte di fede del soggetto di minore età, con il riconoscimento, all'art. 14, del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Anche se nella confezione della norma si è tralasciato il riferimento chiaro all'esercizio di possibili autonome facoltà decisionali del fanciullo (a differenza di quanto fatto, invece, nell'art. 18 del *Patto internazionale sui diritti civili e politici* del 16 dicembre 1966), nel comma 2 dello stesso art. 14 si è precisato che i genitori o i tutori legali hanno il diritto-dovere di orientare il fanciullo nell'esercizio del diritto di libertà religiosa in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità. La Convenzione considera sempre il bambino all'interno del contesto del suo nucleo familiare e, pertanto, il rispetto dei diritti della famiglia risulta funzionale al regolare sviluppo della sua personalità: si spiega, così, l'insistenza, in tutta una serie di norme, verso il rispetto dei diritti dei genitori inteso come mezzo per agevolare l'emersione e la tutela degli interessi dei figli. Però, pur in assenza di una specifica previsione convenzionale sulle facoltà di scelta del minore, la complessiva considerazione del documento opterebbe per il pieno riconoscimento della libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni tipo, con la contestuale attribuzione di un certo grado di autodecisione su qualsivoglia questione che riguardi lo stesso fanciullo. Va considerata, in questa prospettiva, anche la graduale partecipazione alle specifiche determinazioni riguardanti la sua particolare dimensione spirituale.

In sostanza, la *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo* si pone come un rilevante strumento di protezione giuridica dell'infanzia, definendone i livelli minimi di tutela nel dovuto rispetto dei diritti fondamentali dei minori. Ciò è confermato anche dalla previsione, nel testo convenzionale, di un sistema di controllo rappresentato dal *Comitato sui diritti del fanciullo* (artt. 43 e 44), che ha il

ultime disposizioni, pur non menzionando in modo espresso la categoria dei diritti inviolabili dei minori e pur non contenendo un riferimento all'età tra le condizioni suscettibili di dare origine a qualsivoglia forma di discriminazione, ben si prestano a fornire al minore, inteso come soggetto destinatario di specifiche attenzioni in ragione della sua fragilità, la più ampia titolarità dei diritti basici della personalità umana¹¹. Collegando le prescrizioni delle

compito di vigilare sull'attuazione delle disposizioni fissate e di stimolare gli Stati aderenti ad adottare programmi di adeguamento delle legislazioni nazionali all'esigenza dell'effettiva salvaguardia delle libertà fruibili dai soggetti in età evolutiva.

Al riguardo cfr. SILVIA ANGELETTI, *I minori tra diritto e religione. Libertà religiosa, best interests, educazione*, cit., pp. 25-30; MASSIMO DOGLIOTTI, *I diritti del minore e la Convenzione dell'ONU*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 1992, 1, pp. 301 ss.; MARIA CLARA MAFFEI, *La tutela internazionale dei diritti del bambino*, in LAURA PINESCHI (a cura di), *La tutela internazionale dei diritti umani, Norme, garanzie, prassi*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 232 ss.; MAURA MARCHEGANI, *Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo*, in MICHELE SESTA (a cura di), *Codice della famiglia*, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 74-174.

¹¹ La nostra Carta costituzionale, a partire dalle indicazioni degli artt. 2 e 3, ha introdotto un trattamento inedito a beneficio del minore; ovvero un approccio radicalmente alternativo alle posizioni del regime fascista, perché il principio di egualanza non può tollerare discriminazioni di alcun tipo tra i soggetti, neanche in ragione dell'età. Ciò è stato sufficiente a restituire al minore quella dignità di persona negatagli dall'ordinamento precedente all'avvento della democrazia repubblicana. Al minore, emancipato da una condizione di passività che lo vedeva oggetto di diritti e potestà altrui, si è, finalmente, conferito lo *status* di soggetto, titolare di situazioni giuridiche proprie, autonomamente esercitabili e azionabili *erga omnes*.

Le disposizioni costituzionali hanno strutturato lo statuto del minore in un catalogo di diritti fondamentali, inalienabili e doppiamente inviolabili, perché, diversamente dai medesimi diritti di un adulto, essi sono funzionali alla sua crescita, in quanto strumenti indispensabili per condurlo all'età matura e, di conseguenza, alla titolarità di ulteriori diritti fondamentali. L'eventuale negazione di tali diritti starebbe ad indicare la commissione di un duplice illecito: uno, realizzantesi nel momento attuale del diniego; l'altro, destinato a materializzarsi in proiezione futura, allorquando il minore – divenuto adulto – potrebbe trovarsi ad esercitare in modo inconsapevole ed immaturo i suoi diritti per deficienze nel suo percorso evolutivo, dovute al mancato riconoscimento delle proprie inalienabili libertà in età minorile.

In sostanza, la Costituzione ha riconosciuto il diritto del minore a una crescita libera e serena, conseguibile a condizione di riconoscere al fanciullo, accanto alle libertà negative – quelle complementari alla messa in atto di una politica tutoria di protezione del minore dalle aggressioni esterne – anche quelle positive. Libertà implicanti il diritto a ricevere prestazioni educative, informative e formative, rimandanti ad una *policy* pubblica diretta a promuovere l'autodeterminazione del minore. Quest'ultimo viene considerato dall'ordinamento costituzionale una persona non solo da difendere, ma anche da aiutare nel suo percorso verso la maturità, con misure idonee a sostenere i differenti stadi della crescita psicofisica.

In dottrina si vedano ANDREA BELVEDERE, *L'autonomia del minore nelle decisioni familiari*, in MARCELLO DE CRISTOFARO, ANDREA BELVEDERE (a cura di), *L'autonomia dei minori tra famiglia e società*, Giuffrè, Milano, 1980, pp. 321 ss.; GIUDITTA BRUNELLI, *Famiglia e Costituzione: un rapporto in continuo divenire*, in CLAUDIO MANCINA, MARIO RICCIARDI (a cura di), *Famiglia italiana. Vecchi miti e nuove realtà*, Donzelli, Roma, 2012, pp. 69 ss.; GIOVANNA DE MINICO, *Il favor constitutionis e il minore: realtà o fantasia?*, in *Politica del diritto*, 2-3, 2012, pp. 233-261; VINCENZO SCALISI, *Famiglia e diritti del minore*, in *Famiglia, persone, successioni*, 2, 2006, pp. 816-829; ROBERTO SENIGAGLIA, *Status filiationis e dimensione relazionale dei rapporti di famiglia*, Jovene Editore, Napoli, 2013, pp. 85-168.

norme costituzionali con le regolamentazioni adottate in sede sovranazionale ed internazionale, deve ritenersi che l'età minorile non possa in alcun modo implicare una fruizione affievolita delle libertà¹² che, per converso, devono essere riconosciute a ciascuno prescindendo dai caratteri contingenti delle diverse fasi della vita umana.

Tutela piena della libertà religiosa che va, chiaramente, garantita al minore pure nell'ambito della famiglia che, come è noto, nella prospettiva costituzionale, costituisce la formazione sociale primaria ove la personalità umana inizia ad essere plasmata ed orientata. In questa logica, l'art. 29 della Carta fondamentale riconosce la famiglia fondata sul matrimonio, fissando la parità morale e giuridica dei coniugi a cui è riconducibile una eguale responsabilità nell'assunzione delle scelte educative e nella realizzazione del processo formativo della prole. Contestualmente, in immediata successione, l'art. 30 conferisce a ciascuno dei genitori il diritto-dovere di istruire ed educare – conformemente ai propri principi e alle proprie convinzioni filosofico-religiose – i figli, pur salvaguardando le esigenze di una crescita rispettosa della personalità minorile in via di definizione¹³.

In merito, rilevano anche le indicazioni dell'art. 147 del codice civile che, rafforzando la convinzione per cui la finalità primaria degli sforzi genitoriali non possa che essere il massimo interesse della prole, contemplano l'obbligo del mantenimento, dell'istruzione, dell'educazione e dell'assistenza dei mi-

¹² Il superiore interesse del minore va inquadrato nel suo essere un importante strumento di bilanciamento tra l'affermazione in chiave universale della tutela dei diritti del fanciullo e la conservazione delle tradizioni culturali, giuridiche e sociali dei singoli Stati. Esso si configura come un principio generale che si pone alla base del riconoscimento al minore di specifici diritti, insieme alla predisposizione di garanzie sostanziali e procedurali astrattamente atte a realizzarli. Nello stesso tempo, il principio del *best interest of the child* opera come una clausola generale che permette al singolo operatore giuridico, in virtù della sua formulazione, di derogare alle stesse garanzie procedurali e sostanziali secondo la peculiarità delle situazioni concrete. Si veda GERMANA CAROBENE, *Identità religiose e modelli di protezione dei minori. La kafala islamica*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, p. 76.

¹³ Nell'individuazione di una specifica soggettività del minore, da doversi tutelare nel nucleo familiare, quale luogo privilegiato per la formazione e per lo sviluppo della personalità minorile, prim'ancora del varo della riforma del diritto di famiglia del 1974, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare una corretta interpretazione del dato costituzionale. Con la sentenza n. 3429 dell'8 novembre 1974, la Suprema Corte ha evidenziato come, nella dimensione costituzionale, «(...) il valore primario della personalità individuale, e quindi dell'esigenza di tutela della dignità e dell'autonomia della persona (artt. 2 e 3 Cost.) comporta che la famiglia, valore sociale e perciò impersonale, vada riguardata principalmente come elemento di protezione e sviluppo dei soggetti che la compongono e non possa in alcun modo rappresentare un mezzo di compressione dei valori personali che, anche per suo mezzo, si sono voluti assicurare. Ciò è conforme alla funzione non meramente garantistica, ma di potenziamento della personalità dell'Uomo, che la Costituzione (art. 3, comma II) assegna all'ordinamento giuridico (...). Si pone così una sequenza che dagli artt. 2 e 3, attraverso l'art. 29, sfocia nell'art. 30 Cost. il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli». Per una visione della pronuncia si rinvia a *Diritto di famiglia e delle persone*, 1975, pp. 98 ss.

nori, rispettandone le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni¹⁴. La responsabilità dei genitori viene a fondarsi sul perseguitamento dell’obiettivo di una crescita e di una maturazione dei figli da realizzarsi in un contesto adeguato al soddisfacimento delle loro necessità e scevro da qualsivoglia costrizione o condizionamento nel godimento delle libertà ad essi conferite. In sostanza, la famiglia viene immaginata come una formazione sociale aperta, nella quale va sostenuta la strategia del dialogo continuo, così da consentire a ciascuno dei genitori di prestare il proprio apporto critico e di creare le condizioni per ampi spazi di autonomia in favore dei soggetti di minore età nel procedere dell’evoluzione morale di essi¹⁵.

Questa prospettiva di interpretazione della disposizione codicistica in senso costituzionalmente conforme potrebbe essere ritenuta eccessivamente ottimistica, soprattutto ove si pensi al persistere di figure concettuali (come quelle dell’incapacità del minore, della potestà genitoriale, della rappresentanza legale) tuttora concepite in senso dogmatico. In realtà, può osservarsi la presenza, nello stesso codice civile, di disposizioni finalizzate ad operare un bilanciamento tra le esigenze di tutela dei soggetti non in grado di autodeterminarsi e le necessità di salvaguardia della loro autonomia. Quanto alla specifica condizione del minore di età, è proprio il preminente interesse di quest’ultimo a rappresentare il riferimento concreto per conseguire, quando necessario, l’indispensabile avvicinamento tra le aspettative di libertà educativa dei genitori e le esigenze di autodeterminazione della prole¹⁶.

¹⁴ La potestà genitoriale viene a proporsi come un potere-dovere complesso, un vero e proprio *officium* conferito nell’interesse esclusivo della prole, strumentale all’adempimento della funzione educativa. Cfr. DAVID DURISOTTO, *Educazione religiosa del minore. Evoluzione normativa e giurisprudenziale*, in *Studi economico-giuridici. Annali 2022. In onore di Angelo Luminoso, Francesco Sitzia, Pietro Ciarlo*, tomo I, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022, p. 363.

¹⁵ Si può ben dire che il rapporto tra genitori e figli possa prestarsi ad essere rappresentato come una relazione tra situazioni giuridiche soggettive complesse, destinata a cambiare e ad evolversi nel tempo con le mutate esigenze del minore, in collegamento con il procedere dell’età della prole. In questo senso possono essere lette le diverse norme ordinarie che tengono conto della condizione specifica del minore d’età, ovvero del suo essere un ‘individuo in formazione’, dal punto di vista fisico ed intellettuale, il cui processo di crescita si svolge all’interno della famiglia e, comunque, sotto la direzione di coloro che ne detengono la responsabilità parentale o legale. Tali norme assumono a riferimento l’interesse del minore (si pensi, ad esempio, con varie finalità, oltre all’art. 147, agli artt. 158, 252 e 316 del codice civile), attribuendo ad esso un rilievo ‘esclusivo’ (art. 155 cod. civ.) o comunque ‘preminente’ nella conformazione della disciplina dei rapporti familiari. Cfr. PIERANGELA FLORIS, *Appartenenza confessionale e diritti dei minori. Esperienze giudiziarie e modelli di intervento*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2000, p. 193.

¹⁶ Ciò, soprattutto, nelle più diverse ipotesi di difficoltà nella dinamica fisiologica della vita familiare, allorquando il giudice potrebbe essere chiamato ad intervenire per l’applicazione degli opportuni precetti normativi in relazione alle circostanze del caso concreto e nella finalità del migliore interesse del minore. In ciò, tuttavia, tenendo debito conto del particolare contesto in cui il minore si trova a vivere, dell’evoluzione storica, sociale e culturale generale, della pluralità delle concezioni etiche,

In un sistema giuridico-costituzionale, come quello italiano contemporaneo, ampiamente finalizzato alla protezione della personalità umana, gli istituti della responsabilità genitoriale e dell'incapacità legale di agire vanno considerati funzionalmente alle esigenze di conciliazione con principi verosimilmente antitetici, quali risultano essere quelli della più efficace tutela del minore e del massimo sostegno della sua emancipazione, tanto nelle relazioni interne al nucleo familiare quanto nei rapporti esterni ad esso. In riferimento alla concreta fruizione dei diritti della persona umana, peraltro, l'inquadramento della posizione del soggetto di minore età dovrà fondarsi sulla verifica della reale capacità di giudizio di quest'ultimo per le diverse scelte che egli è chiamato a compiere nei vari ambiti di esperienza di vita.

L'ordinamento giuridico dovrà analizzare le peculiarità e le difficoltà insite nelle specifiche situazioni esistenziali, così da accettare la concreta attitudine del minore ad esprimersi, in prima persona, rispetto alla fissazione delle proprie utilità. L'attività di accertamento della capacità di giudizio è da intendersi in una prospettiva di stretta connessione con la definizione del primario interesse del minore¹⁷, variando anche in relazione al peso del potere di cura della prole di cui sono titolari i genitori. Tuttavia, come si è già rilevato, la personalità del minore è in una condizione di trasformazione costante, il che richiede che l'assunzione della piena consapevolezza delle decisioni esistenziali possa avvenire in concorso con il diritto-dovere genitoriale di sostenere, orientare e – talora – decidere in forma sostitutiva.

religiose e culturali ampiamente presenti nella complessa ed articolata società contemporanea, con l'obiettivo di rispettare gli orientamenti ideali di ciascun nucleo familiare e di misurare su di essi l'interesse effettivo del minore. Si veda GILDA FERRANDO, *Diritti e interesse del minore tra principi e clausole generali*, in *Politica del diritto*, 1, 1998, p. 168.

¹⁷ Come si è accennato prima, e come si avrà modo di argomentare più diffusamente dopo, in questo senso depongono anche le fonti normative sovranazionali che hanno chiaramente sancito l'esistenza di un principio generale dell'ascolto e della partecipazione del minore, fondandolo su quella che è l'unica ed irripetibile vicenda esistenziale di ciascun fanciullo considerato come una persona portatrice di proprie esigenze, idealità, aspirazioni da soddisfare, allo scopo di scongiurare il rischio che la promozione del suo interesse possa divenire un espediente per l'affermazione dell'interesse degli adulti. Le attività di ascolto e di partecipazione, tuttavia, dipendono dall'età e dal grado di maturità raggiunti dal minore, dalla sua capacità di discernimento, di cogliere il significato delle decisioni da assumere, dei valori coinvolti e delle conseguenze che potrebbero derivare dalle sue scelte. Si tratta, come è evidente, di situazioni riconducibili al *best interest* del fanciullo e che dovrebbero ispirarne la concretizzazione; in caso contrario si determinerebbe l'eventualità concreta di uno svuotamento di senso della stessa formula del migliore interesse del minore.

Cfr. VINCENZO SCALISI, *Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto*, in *Rivista di diritto civile*, 1, 2018, pp. 405-434; ANNA SCOTTI, *La tutela del minore come questione educativa*, in ANTONIO FODERARO, PAOLO PALUMBO (a cura di), *Diritti e tutela dei minori. Profili interdisciplinari*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, pp. 135-139.

3. Il tema della salvaguardia della libertà religiosa del minore

Si è di fronte, a questo punto, al controverso problema della possibile contrapposizione tra la discrezionalità educativa dei genitori e la libera fruizione delle libertà riconosciute al minore in grado di decidere. La funzionalizzazione del diritto-obbligo dei genitori di educare e di curare la generale formazione della prole è tale da determinare concrete ipotesi di criticità in relazione alla protezione costituzionale delle libertà di pensiero, di coscienza e di religione del minore. Infatti, non è possibile trascurare la complessità, quanto alle scelte a contenuto ideologico, della individuazione di un punto di equilibrio tra il diritto genitoriale ad educare la prole in conformità ai valori etici, religiosi, atei o agnostici individuati a fondamento dell’unità del nucleo familiare e il diritto all’autodeterminazione ideale e spirituale del minore¹⁸. Quest’ultima è meritevole di assoluta considerazione in quanto il godimento del diritto alla libertà di religione, in ragione della portata universalistica di esso sancita nella Carta costituzionale repubblicana (e nei numerosi atti sovranaziali a salvaguardia delle libertà inalienabili), è pacificamente considerato come profondamente inerente alla dignità della persona umana¹⁹, indipendentemente dai caratteri contingenti della cittadinanza, dell’appartenenza

¹⁸ Facendo riferimento all’art. 30 della Carta e all’art. 147 del codice civile, la configurazione (almeno nella sua essenzialità) dei contenuti dell’attività educativa (da considerarsi dovere per i genitori e diritto per i figli) si presenta abbastanza difficoltosa, soprattutto per quanto attiene la formazione di natura religiosa. Nella dimensione laica dello Stato-governo e in quella aperta alla pluralità delle culture dello Stato-comunità, non sussisterebbero prescrizioni positive da far rispettare, fatta eccezione per quelle desumibili dalle norme penali. Invece, il limite negativo appare essere costituito dalla tutela della piena libertà della persona umana, per cui «(...) un’educazione integrista, intellettualmente intollerante, fanatico antidemocratica, del minore è consentita a condizione: che essa avvenga con modalità propositive e non impositive; che non conduca a risultati nocivi, in termini di sofferenza psicologica, rispetto alla capacità dell’educando di relazionarsi ed interagire con gli altri; che, soprattutto, tali risultati nocivi siano reversibili e riparabili tramite la libera esplicazione delle facoltà critiche». Così MANLIO MIELE, *Educazione religiosa del minore*, in MARISTELLA CERATO e FEDERICA TURLON (a cura di), *Scuola, famiglia e minori. Profili normativi e psicologici*, Pacini Giuridica, Pisa, 2018, p. 412.

¹⁹ Concependo la libertà religiosa nel suo senso più pieno, ovvero come immunità dei soggetti da coercizioni esterne in materia spirituale, è naturale ritenere che essa concorra a definire la struttura della persona umana al punto da determinarne la peculiare dignità. In questa prospettiva, il diritto alla libertà di religione, alla pari di ogni altro diritto umano, non svolge solo la funzione soggettiv-individuale di garanzia del cittadino nei confronti dello Stato (come alle origini della libertà religiosa in senso moderno), ma si presta ad esprimere anche la tendenza all’orientamento del complessivo ordinamento giuridico sulla centralità dell’essere umano. Come per gli altri diritti fondamentali, il riferimento alla dignità dell’Uomo come fondamento della libertà religiosa è destinato ad avere una sua reale consistenza solo nella misura in cui esso venga ad essere inquadrato in una prospettiva giusnaturalistica, per la quale la libertà di credenza preesiste alla volontà contingente di qualsivoglia legislatore, perché dotata di un fondamento assoluto, radicato ontologicamente ed antropologicamente nella stessa persona umana. In dottrina cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Dignità umana e libertà religiosa*, in CARLO CARDIA (a cura di), *Studi in onore di Anna Ravà*, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 287-291.

ad un gruppo etnico o nazionale, e – come si è detto – dell’età.

Il fenomeno della globalizzazione, che sta interessando sia i rapporti sociali che le relazioni giuridiche, esige una efficace protezione delle singole determinazioni coscienziali, fideistiche, religiose ed areligiose, scongiurando qualsivoglia arbitraria differenza di trattamento delle persone. Come si è già evidenziato, i diritti di libertà sono oggetto di garanzia costituzionale anche a beneficio del soggetto minore d’età, soprattutto in riferimento alla sfera educativa, ponendosi come confini insuperabili per una gestione fortemente discrezionale delle prerogative genitoriali. Del resto, nel momento in cui, per indicazione dell’art. 2 della Carta fondamentale, la salvaguardia dei diritti inalienabili del minore deve essere assicurata pure all’interno delle formazioni sociali ove viene a svolgersi la sua personalità (quindi, per cominciare, nella famiglia) e la Repubblica è tenuta a rimuovere gli impedimenti che ostano alla sua completa realizzazione (sulla base del progressivo costruirsi dell’identità del fanciullo), la gestione del percorso educativo non può più essere concepita come una mera questione privata afferente alla responsabilità dei genitori. Questi ultimi non hanno titolo ad una libertà assoluta di decisione in relazione all’*iter formativo* del minore²⁰, per il quale il cammino personale di crescita viene a costituire il viatico per l’acquisizione delle potenzialità e delle capacità atte a permettergli una partecipazione piena e consapevole alla vita sociale, economica e politica della comunità nazionale a cui egli appartiene.

Pochi dubbi sussistono rispetto al fatto che il percorso educativo delle giovani generazioni sia, nel momento attuale, significativamente più complicato rispetto all’epoca immediatamente successiva all’entrata in vigore della Carta costituzionale, allorquando gli sforzi di formazione dei cittadini in età scolare venivano a calarsi in un contesto sociale, in larga parte, monoculturale e monoreligioso²¹. Invece, al giorno d’oggi, la finalità da perseguiarsi non può che

²⁰ Come accennato, nel percorso educativo si pone a carico dei genitori l’obbligo del rispetto «(...) delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli» (art. 147 del codice civile), con evidente esigenza di adattamento della relativa potestà genitoriale all’interesse primario e preminente del minore. Il diritto-dovere dei genitori di educare la prole non costituisce un potere ad essi riconosciuto per la soddisfazione immediata e diretta di un’esigenza propria, ma nella finalità di conseguire un beneficio in favore dei destinatari del processo educativo. In questo ambito, così, esiste un limite significativo all’esercizio dei diritti dei genitori, che coincide con l’evoluzione della personalità dei figli e con il loro interesse a ricevere un’educazione equilibrata. Conseguentemente, è possibile affermare che il *munus* genitoriale non assume le forme di una potestà totalmente libera, non determina una piena autonomia del soggetto titolare, ma si concreta in un potere il cui esercizio risulta essere sempre condizionato dalle e subordinato alle finalità fissate dal diritto positivo per il migliore assolvimento della funzione educativa. Sul punto PASQUALE LILLO, *Libertà del minore nella sfera educativa e religiosa*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 4, 2009, pp. 1938-1939.

²¹ VALERIO TOZZI, *Il diritto civile di libertà religiosa e l’immigrazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), marzo 2007, pp. 11-13.

essere la creazione di nuovi consociati in grado di aprirsi alla presa di coscienza dei valori individuati alla base della necessaria convivenza tra le diversità ideali e culturali.

D'altronde, non può nascondersi che all'interno dello stesso nucleo familiare si innestano delle rilevanti dinamiche interculturali, dato che l'educazione della prole si è proposta come un ambito d'azione contraddistinto da contrapposizioni e contrasti determinati dall'incrocio tra le differenti proposte ideali (eventualmente) in campo. Così, qualsiasi ragionamento in merito alla libertà religiosa dei minori si presenta come strettamente legato al tema della pluralità dei modelli familiari, quale caratteristica intrinseca della declinazione in senso pluriculturale della società²².

Tuttavia, mentre, secondo la prospettiva degli ordinamenti statuali, l'educazione religiosa dei minori va concepita come una questione afferente

²² Va evidenziato come il diritto di agire secondo la propria visione religiosa debba conciliarsi con il principio di unità morale e spirituale della famiglia e con i connessi principi di solidarietà e responsabilità che contraddistinguono la convivenza civile e familiare. La differente appartenenza religiosa dei coniugi/genitori si pone come una realtà che, sempre più di frequente, è all'origine di una conflittualità rispetto alla quale, talora, né gli operatori del diritto né la giurisprudenza dispongono degli strumenti più adatti per un intervento risolutore. Questa situazione, come è intuibile, si presta alla creazione di dissidi familiari che possono giungere fino alla decisione della separazione, sebbene l'appartenenza confessionale non sia un elemento rilevante ai fini della separazione o di un suo addebito, purché essa non abbia come conseguenza l'inadempimento dei doveri coniugali e familiari, sia da parte del coniuge convertito che di quello che abbia mostrato intolleranza verso le nuove convinzioni del *partner*. Ciò detto, in tema di educazione religiosa dei figli, il principio generale seguito dalla legislazione vigente, dalla giurisprudenza e dalla dottrina è quello per cui le decisioni di maggiore importanza per la prole (tra cui, per l'appunto, quelle in materia fideistica) debbano essere assunte da entrambi i genitori, così da dare attuazione al sistema della bigenitorialità (introdotto nel nostro ordinamento giuridico dalla legge n. 54 dell'8 febbraio 2006). Proprio il dato attuale dell'esistenza di famiglie interculturali enfatizza l'esigenza di una concreta realizzazione della doppia genitorialità, con la conseguente necessità del superamento del contrasto di essa con le indicazioni dell'art. 320, comma 5, del codice civile conferente ai due diversi titolari della patria potestà il potere di rappresentanza dei minori in forma disgiunta. Tuttavia, in applicazione del principio della bigenitorialità, il vigente art. 155, comma 1, del codice civile riconosce il diritto del figlio minore, anche in caso di separazione dei genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Ciò implica come soluzione prioritaria, secondo la chiara disposizione di cui allo stesso art. 155 (nuovo testo), comma 2, del codice civile, quella dell'affidamento dei minori a entrambi i genitori, potendo il giudice disporre l'affidamento a uno solo di essi nell'ipotesi residuale in cui ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse dei figli. In questa prospettiva, la giurisprudenza ha stabilito che i figli minori di due genitori separati venissero affidati a entrambi i titolari della patria potestà, ricevendo un'educazione religiosa aperta alle loro diverse fedi, in ragione del dovere di promuovere e garantire la consapevole libertà di orientamento religioso della prole. Cfr. ANTONIO FODERARO, PAOLO PALUMBO, *Educazione e best interest of the child nelle relazioni familiari interculturali*, in ANTONIO FODERARO, PAOLO PALUMBO (a cura di), *Diritti e tutela dei minori. Profili interdisciplinari*, cit., pp. 79-86; ANTONIO FUCCILLO, *Valori religiosi vs. valori laici nel diritto di famiglia (rileggendo il saggio di Walter Bigiavì su "Ateismo e affidamento della prole")*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 14, 2015, 27 aprile 2015, pp. 7-14.

all’ambito dei diritti di libertà, per le organizzazioni religiose si è di fronte ad un vero e proprio compito il cui assolvimento è obbligo dei genitori curare scrupolosamente. Volendo esemplificare, nell’orizzonte di pensiero della Chiesa cattolica, l’educazione cristiana dei figli costituisce un diritto/dovere assoluto dei genitori, tale da generare la pretesa che venga fatto valere rispetto a chiunque, anche nei confronti delle istituzioni dello Stato²³. Parimenti per le altre comunità di fede cristiana, ove la formazione religiosa della prole è fatta oggetto dell’intervento genitoriale, familiare o del gruppo ecclesiale di immediato riferimento²⁴. Poi, al netto delle necessarie differenziazioni, pure nella visuale dell’ebraismo e dell’Islam è presente il conferimento ai genitori di una funzione di forte rilievo nell’educazione religiosa dei figli di minore età²⁵.

²³ Il codice di diritto canonico, al can. 226 § 2, stabilisce che «(...) spetta primariamente ai genitori cristiani curare l’educazione cristiana dei figli secondo la dottrina insegnata dalla Chiesa», prevedendo, poi, al can. 1366, l’applicazione di una sanzione canonica nei confronti dei genitori che non ottengono a tale dovere. Il diritto/dovere spettante ai genitori, nell’assolutezza in cui viene configurato, legittima la pretesa che le autorità statuali si astengano da ogni interferenza nell’opera di educazione alla fede. L’educazione ai valori religiosi non rappresenta un aspetto accessorio delle responsabilità educative, ma ne costituisce parte integrante e necessaria in quanto coltiva e arricchisce una componente essenziale della persona, vale a dire l’apertura al senso metafisico dell’esistenza e la vocazione al fine soprannaturale. Un’educazione priva dell’afflato religioso verrebbe a negare un bisogno fondamentale nello sviluppo della personalità dei figli, impedendo loro di avere piena consapevolezza del valore della propria esistenza e privandoli della possibilità di godere di autentica libertà nell’assumere le scelte decisive della propria vita. Peraltra, la funzione dei genitori di educare cristianamente la prole riveste un’importanza fondamentale e insostituibile non solo per i figli, ma per l’intera comunità ecclesiale in quanto è diretta a promuovere la migliore crescita dei componenti il popolo di Dio.

Da parte loro, i minori godono del diritto all’educazione cristiana (can. 217), a ricevere i sacramenti e a partecipare alla vita e alla missione della Chiesa. Va anche evidenziato come nel diritto canonico non esista una distinzione tra istruzione intellettuale ed educazione morale, ma entrambe queste dimensioni formative vengano considerate come imprescindibili nella complessiva opera di educazione della persona umana di fede cattolica. Cfr. PIERO ANTONIO BONNET, *Educazione nella fede, educazione alla fede e magistero della Chiesa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2001, pp. 81-102; GIUSEPPE DALLA TORRE, *Diritto alla vita e diritto dei minori nell’ordinamento canonico*, in *Tutela della famiglia e diritto dei minori nel codice di diritto canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2000, pp. 68-75; ILARIA ZUANAZZI, *Per un diritto di famiglia della Chiesa: i rapporti tra genitori e figli*, in *Ius Ecclesiae*, 2, 2013, pp. 409-429.

²⁴ Si pensi, ad esempio, alla Tavola Valdese, per la quale l’educazione religiosa delle giovani generazioni dovrebbe avvenire esclusivamente in famiglia e nella comunità ecclesiale di appartenenza. In questo senso, si trova conferma nell’art. 9 della legge n. 449 dell’11 agosto 1984, disciplinante i rapporti tra lo Stato italiano e le Chiese valdesi e metodiste, ove è affermato che è convinzione della Tavola valdese che «(...) l’educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese».

²⁵ Nel diritto e nella tradizione ebraica, un posto particolare è occupato dal dovere di fornire un’adeguata istruzione ai bambini. Il dovere è in primo luogo del padre, e ove questi non possa adempiere ai suoi obblighi sono previsti dei sostituti, con la madre quale primissimo soggetto esercitante un’azione di supplenza. Quale ultima risorsa rimane la Comunità ebraica di appartenenza che è tenuta a dare un’istruzione ai bambini i cui genitori non possano ottemperare, per motivi diversi, ai propri doveri (o perché deceduti o perché non in grado permettersi di sostenere i relativi costi). Il dovere di fornire una adeguata istruzione è, quindi, non solo della famiglia, ma è un dovere che spetta all’individuo.

In questa complessa trama di diritti e doveri, alla potestà dei genitori viene imputata la responsabilità di formare spiritualmente i figli, trasmettendo ad essi – come si è avuto modo di accennare – la conoscenza della cultura, dei costumi e delle tradizioni del proprio personale patrimonio di credenze religiose, areligiose, ateistiche o agnostiche. Ciò, in ogni caso, nella ineludibile prospettiva di protezione del *best interest of the child*, considerato in tutte le sue diverse sfaccettature e tenuto conto del fatto che l’educazione religiosa si configura come un valore meritevole di tutela ordinamentale (pur nel necessario contemperamento con altri concorrenti principi). Vanno considerate interdette, pertanto, tutte le forme di coercizione e di esercizio arbitrario dell’autorità genitoriale²⁶, dal momento che la pienezza della salute psico-fisica della prole è destinata necessariamente a prevalere rispetto ad una realizzazione

teria società ebraica e che investe tutti i campi del sapere. Non si tratta solo di fornire un’educazione religiosa, ma anche di fornire un’educazione morale e, seppure con diversità di opinioni in proposito, una istruzione secolare.

Globalmente, nel pensiero islamico, l’educazione è fortemente segnata da un’impronta religiosa e per i genitori musulmani vige l’obbligo di educare i figli nella fede del profeta Maometto. L’attività educativa consiste principalmente nel trasmettere al bambino, fin dalla sua più giovane età, due valori fondamentali: la fede e la conoscenza che comporta la rivelazione coranica. Secondo il diritto islamico, tutte le decisioni relative all’istruzione dei figli (e, quindi, anche quelle in tema di educazione religiosa caratterizzante di sé l’intero processo formativo delle giovani generazioni) spettano esclusivamente al padre, fedelmente all’istituto della *wilāyah* (tutela legale), mentre la madre si occupa delle cure personali, conformemente all’istituto della *hadānah* (custodia, che si perde nel caso in cui la donna contraggia un nuovo matrimonio). La netta distinzione dei ruoli svolti dai due genitori nella crescita dei figli produce ulteriori risvolti sulle scelte in tema di educazione religiosa della prole, di cui il primario responsabile è il padre, titolare di ampi margini di patria potestà. Ben si comprende come il diritto alla formazione religiosa dei figli chiami in causa, primariamente il padre nel momento in cui viene a constatarsi come spetti ad egli il dovere del mantenimento, del decoro, dell’istruzione in senso generale, del matrimonio e della gestione dei beni della prole.

Su questi temi SILVIA GUETTA, *L’educazione ebraica: un continuo incontro tra memoria, ricerca e tradizione*, in PAOLA DAL TOSO, DANIELE LORO (a cura di), *Educazione ed esperienza religiosa. Una relazione necessaria e impossibile*, Franco Angeli, Milano, 2017, pp. 184-193; ANTONIO CUCINIELLO, *Aspetti pedagogici dell’Islam*, in COSTANZA BARGELLINI, ELISABETTA CICCIARELLI (a cura di), *Islam a scuola: esperienze e risorse*, Fondazione Ismu, Milano, 2007, pp. 33-48.

²⁶ Una preoccupazione che è stata raccolta anche in sede di redazione della nota *Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione*, adottata il 23 aprile 2007 con Decreto del Ministro dell’Interno. In tale documento, con cui si è cercato di rendere le organizzazioni di fede musulmana come componenti attive della comunità civile nel rispetto del patrimonio di valori spirituali e laici del nostro Paese, si è precisato, ai punti nn. 18 e 19, come l’ordinamento italiano proibisca «(...) ogni forma di coercizione e di violenza dentro e fuori la famiglia» e tuteli «(...) la libertà dei minori nello sviluppo della propria personalità, che si realizza anche nell’incontro con altri giovani e nella partecipazione alle attività sociali». In sostanza, tali principi stanno ad indicare l’irrinunciabilità a livello ordinamentale della libertà nel nucleo familiare e del pieno rispetto per l’autonomia dei giovani, che devono essere messi nelle migliori condizioni di costruire il proprio futuro senza subire, soprattutto nelle fasi più delicate della loro formazione intellettuale, il peso di costrizioni, separazioni, divisioni, forzature e paratie di qualsiasi genere. Cfr. CARLO CARDIA, *Immigrazione, accoglienza, diritti eguali per tutti*, in GIUSEPPE D’ANGELO e GIUSEPPE FAUCEGLIA (a cura di), *Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero*, cit., pp. 133-135.

incondizionata della libertà religiosa del padre e della madre²⁷. Questi ultimi, nel proporre ai figli le proprie convinzioni ideali e religiose, dovranno tenere presente il carattere contingente rappresentato dall'età dei loro interlocutori e l'esigenza di un attento ascolto delle tendenze di questi ultimi²⁸. Una cautela e una sensibilità da prestare al fine di porre in essere un programma educativo più stringente nel periodo della prima infanzia (allorquando i minori non sono in possesso della consapevolezza mentale sufficiente ad inquadrare adeguatamente le questioni di fede) e più liberale nella fase adolescenziale (quando la prole inizia a gestire gli strumenti basici per l'assunzione di libere scelte in materia spirituale²⁹).

Ragionando in questi termini, la fruizione delle garanzie connesse alla libertà di religione è parte integrante del prevalente interesse dei figli minori, per i quali la realizzazione di condotte esemplificative del proprio orientamento religioso può concretarsi anche prima del raggiungimento della maggiore età. Il progressivo sviluppo della personalità giovanile si contraddistingue, infatti,

²⁷ Va rilevato come tale orientamento sia stato manifestato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21916 del 30 agosto 2019 ove, nel confermare e insieme ridefinire i criteri di risoluzione delle questioni relative all'educazione religiosa della prole nell'ipotesi di un conflitto insanabile tra i genitori, si è valorizzato lo strumento dell'ascolto del minore, sulla base del raggiungimento – da parte del minore – della capacità di discernimento. La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che «(...) la possibilità da parte del giudice di adottare provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà dei genitori in tema di libertà religiosa e di esercizio del ruolo educativo è strettamente connessa e può dipendere esclusivamente dall'accertamento in concreto di conseguenze pregiudizievoli per il figlio, che ne compromettano la salute psico-fisica e lo sviluppo». Un accertamento che, come si è detto, è destinato necessariamente ad essere basato sull'osservazione e sull'ascolto del minore. In tema DAVID DURISOTTO, *Il contrasto tra i genitori sull'educazione religiosa della prole e il ruolo del minore. Le soluzioni offerte dalla recente giurisprudenza*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2019, pp. 205-211.

²⁸ Nella richiamata ordinanza n. 21916 del 2019, il Procuratore Generale, con una requisitoria pienamente condivisa dai giudici di legittimità, ha precisato che l'ascolto del minore «(...) costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, costituendo tale peculiare forma di partecipazione del minore alle decisioni che lo investono uno degli strumenti di maggiore incisività al fine del conseguimento dell'interesse del medesimo».

Va, inoltre, evidenziato come, in tema di ascolto, si debba al Decreto legislativo n. 154 del 28 dicembre 2013 (*Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219*) un significativo avallo in positivo delle attività di valorizzazione della volontà del minore. Infatti, il citato testo di legge ha avuto il merito di introdurre l'ascolto del minore anche nella procedura *ex art. 336* del codice civile (attraverso la riforma del suo comma 2) e ha previsto le indicazioni dell'*art. 336-bis*, così da affinare la tutela già prevista dall'*art. 335-bis* e da rafforzare la sintonia con quanto stabilito dalle fonti normative internazionali. Cfr. ALBERTO FIGONE, EMANUELA RAVOT, *Responsabilità genitoriale. Contenuto, limitazioni e decadenza*, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 184-190; MARCO PARISI, *Rilievi problematici della libertà religiosa del minore in campo educativo*, in *Annali Università del Molise*, 24, 2023, pp. 156-159.

²⁹ NICOLA COLAIANNI, *Tutela della personalità e diritti della coscienza*, Cacucci Editore, Bari, 2002, p. 163.

per il graduale conseguimento della piena capacità di autodeterminazione che si manifesta, con il passare del tempo, nell'adozione di indirizzi spirituali del tutto autonomi³⁰. Ove questi risultino essere in linea con le indicazioni religiose proposte dai genitori, il contesto familiare è destinato a vivere in armonia e libero da ipotesi di contrapposizioni di natura ideale tra i protagonisti di esso e da conseguenti interventi dell'autorità giudiziaria³¹. Molto più problematico, invece, è lo scenario che può materializzarsi nel caso in cui si determini un contenzioso tra genitori e figli minori in ordine alla diversità di scelte religiose; contenzioso che può presentarsi particolarmente significativo dato che la sensibilità religiosa si presta ad ispirare e a modellare la vita delle persone in riferimento agli interrogativi concernenti le dimensioni esistenziali terrena ed ultraterrena³². Allo stesso modo va anche tenuto presente il collegamento che

³⁰ Sotto questo profilo, ad esempio, in riferimento alla scelta dell'insegnamento religioso, l'art. 1 della legge n. 281 del 18 giugno 1986 (*Capacità di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie superiori*), ha inteso riconoscere al minore che abbia raggiunto un grado di istruzione adeguato una significativa autodeterminazione fideistica, fissando una ipotesi legale di maturità. Si è introdotto, infatti, un sistema di piena libertà di opzione dell'insegnamento della religione per gli studenti delle scuole secondarie superiori, prescindendo da qualsiasi accertamento in ordine alla maturità conseguita. In una ottica di valorizzazione della libertà coscienziale dei minori, si è conferita un'ampia e immediata possibilità di scelta ai giovani adolescenti, senza alcun controllo da parte dei genitori ai quali spetta soltanto di procedere alla domanda d'iscrizione. In questo modo, il legislatore ha voluto collegare l'attribuzione della titolarità del diritto di scelta non all'età dei minori, come criterio dirimente assoluto, ma al grado di studio da essi raggiunto.

³¹ Ciò in quanto l'oggetto della tutela giudiziaria non è l'interesse di uno dei due genitori o di entrambi essi, ma il migliore interesse del minore. In linea teorica, la pubblica autorità è aliena alle scelte e alle vicende familiari, ma «(...) deve intervenire laddove sia a rischio l'incolumità della prole. Ciò significa che l'educazione religiosa attuata dai genitori esorbita, in sé, dalle competenze dello Stato, mentre vi rientra nel momento esatto in cui tale ambito si trovi a collidere, per modalità attuative, con quello eminentemente pubblicistico quale la tutela delle categorie più deboli». Così MANLIO MIELE, *Educazione religiosa del minore*, in MARISTELLA CERATO, FEDERICA TURLON (a cura di), *Scuola, famiglia e minori. Profili normativi e psicologici*, cit., p. 406.

³² In effetti, il riconoscimento al minore del diritto di compiere autonomamente le proprie scelte in una materia dal carattere strettamente personale quale è, senza dubbio, la vita religiosa si presenta complesso nella eventualità in cui sorgano dei contrasti tra il genitore e il figlio in merito al tipo di educazione da impartirsi. In queste situazioni, è necessario stabilire se ed entro quali limiti la potestà genitoriale può essere limitata da atti di autodeterminazione del minore. Sulla base dei principi costituzionali, la formazione della prole deve essere funzionalizzata all'avviamento dei soggetti ad un cosciente esercizio della libertà, con il conferimento al minore di spazi di autodeterminazione in determinati settori. Le indicazioni sancite agli artt. 147 e 315 del codice civile, infatti, hanno significativamente ridimensionato il rapporto tra genitori e figli, prevedendo per questi ultimi non più l'obbligo di 'onorare', ma soltanto quello di 'rispettare' i propri genitori. L'insieme di tali argomentazioni è tale da individuare una propensione, nel nostro ordinamento, per la valorizzazione della situazione attiva del minore.

Com'è noto, l'art. 2 della Carta costituzionale riconosce e garantisce le formazioni sociali solo se ed in quanto persegano obiettivi strumentali alla realizzazione della personalità del singolo, la quale viene ad inverarsi a mezzo dell'esercizio della libertà di cui egli è titolare. Analogo diritto non può essere negato al minore ed esso riceverà adeguata concretizzazione nella partecipazione alla propria

viene, spesso, ad instaurarsi tra i principi di fede e le convinzioni etico-morali di ognuno, vale a dire gli imperativi della coscienza che possono essere più impegnativi ed inderogabili delle stesse norme giuridiche³³, determinando una complessificazione ulteriore dei rapporti intrafamiliari.

Peraltro, la garanzia della libertà di pensiero, di coscienza e di religione dei minori costretti a vivere in nuclei familiari ove non è riconosciuta parità di diritti e di doveri ai giovani e alle donne (considerati del tutto dipendenti dal volere del padre-marito) è realmente destinata ad essere conculcata. In queste ipotesi, i titolari delle potestà genitoriale che esigono dai figli l'adesione a convincimenti fideistici del tutto differenti da quelli maturati dalla prole a mezzo dell'autodeterminazione personale, sulla base dell'elaborazione di una sensibilità spirituale antagonista rispetto a quella del contesto familiare, vengono ad ottenere solo un'accettazione forzosa dei principi così imposti. Ovvero, un'approvazione di questi ultimi che non è intimamente sentita dai figli, costretti a sopportare una rilevante lesione dei propri fondamentali diritti di libertà³⁴. Come ha avuto modo di rilevare la magistratura ordinaria, in tutti i casi in cui viene ad insorgere un conflitto di natura ideologica tra genitori e

educazione, alla stregua di un vero e proprio diritto all'autoeducazione. Va, quindi, detto che, nel processo di formazione del minore, nella prospettiva del conseguimento delle finalità educative, da un lato, deve essere riconosciuta la potestà educativa dei genitori e, dall'altro, deve essere attribuito al fanciullo un ampio margine di libertà di autoeducazione. Ne consegue come, nel vigente sistema ordinamentale, l'educazione della prole vada considerata come l'esito di una costante dialettica tra la potestà educativa genitoriale e la libertà di autodeterminazione nelle scelte educative esercitata dal minore. In dottrina DAVID DURISOTTO, *Educazione e libertà religiosa del minore*, Jovene Editore, Napoli, 2011, pp. 50-54; PAOLO CAVALIERI, MAURIZIO PEDRAZZA GORLERO, GIROLAMO SCIULLO, *Libertà politiche del minore e potestà educativa dei genitori nella dialettica del rapporto educativo familiare*, in MARCELLO DE CRISTOFARO, ANDREA BELVEDERE (a cura di), *L'autonomia dei minori tra famiglia e società*, cit., pp. 112 ss.

³³ Lo evidenzia, in dottrina, FORTUNATO FRENI, *La libertà religiosa tra solidarietà e pluralismo. Analisi e proposte sul modello di laicità «all'italiana»*, Jovene Editore, Napoli, 2013, p. 12, per il quale il primato della coscienza implica l'interesse di ogni persona ad assumere liberamente e laicamente le decisioni di principio che trovano radicamento nella propria scala di valori, scelta od autoelaborata, che viene ritenuta (in molti casi) prevalente rispetto agli imperativi posti da norme definite dall'ordinamento statale.

³⁴ In tale situazione, verosimilmente, il problema è rappresentato dalla fruibilità di garanzie per la realizzazione dello sviluppo della persona umana che l'art. 2 della Carta costituzionale pone al centro dell'azione della Repubblica, impegnandola – come si è detto – a tutelare i diritti della personalità in tutte le formazioni sociali in cui l'individuo è protagonista. Anche se un soggetto di minore età è parte in modo libero del nucleo familiare e pur ammettendo la sua accettazione dell'eteronomia comunitaria, conformemente a quanto si è già accennato, va detto che l'autocompressione delle libertà individuali non potrebbe mai arrivare al punto di annullare il ristretto fascio di libertà che costituiscono gli elementi minimi della dignità dell'essere umano. Ne consegue il diritto di ogni componente del nucleo familiare di decidere autonomamente quali aspetti della tradizione culturale comunitaria e familiare possono considerarsi degni di essere personalmente valorizzati. Cfr. NICOLA COLAIANNI, *Diritto pubblico delle religioni. Eguaglianze e differenze nello Stato costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 2012, pp. 181-185.

prole di minore età, è da ritenersi deleterio per i figli l'impeditimento a seguire le proprie inclinazioni di natura spirituale e a realizzare il personale progetto di vita, nella prospettiva per cui ai fanciulli debba essere assicurata – pur con le dovute cautele imposte dall'età e dalla maturità dei soggetti – la fruizione delle guarentigie di libertà poste dai principi costituzionali³⁵.

Nelle eventualità accennate, il preminente interesse del minore è soddisfatto allorquando la cosciente libertà di seguire convincimenti diversi da quelli genitoriali riceve adeguata tutela. Ove nel soggetto di minore età manchi tale consapevolezza, il suo *best interest* può essere perseguito salvaguardandolo dal pericolo di essere destinatario di un disegno educativo non rispettoso della caratterizzazione democratica, personalista e pluralista dell'attuale convivenza giuridicamente organizzata. In linea generale, in ogni caso, l'atteggiamento dei genitori dovrebbe essere quello di vivere e trasmettere la propria fede nell'ottica prevalente della migliore crescita dei minori, ovvero in modo equilibrato, sobrio e progressivo. Al contrario, ogni approccio educativo basato sulla rigidità ideologica (se non, addirittura, sul radicalismo religioso) si configurerebbe come irresponsabile perché antepone le convinzioni dei genitori al benessere della prole di minore età³⁶.

4. Istituzioni scolastiche ed educazione alla convivenza tra diversi

Di fronte alle significative trasformazioni sociali determinate dal progressivo affermarsi del multiculturalismo, il sistema scolastico italiano è stato messo alla prova in ordine alla capacità di registrare i cambiamenti in atto pur garantendo la complessiva tenuta dei principi costituzionali del pluralismo e della neutralità delle pubbliche istituzioni. La necessaria osservanza di tali valori ha imposto che i centri d'istruzione (sia statali che non statali) rinunciassero all'esercizio di qualsiasi forma di condizionamento o di pressione rispetto alla libertà di scelte ideali del minore, al fine di consentirgli, nei diversi passaggi del suo percorso formativo, un'autonoma affermazione della propria personalità ed una indipendente espressione della propria religiosità.

Si tratta della consapevolezza che è indispensabile porre in essere una strategia educativa in grado di tenere conto dello stretto rapporto esistente tra pluralismo religioso e spazio pubblico in cui sono compresenti i singoli

³⁵ TRIBUNALE MINORILE DI NAPOLI, sentenza del 13 gennaio 1983, in *Rassegna di diritto civile*, 4, 1983, p. 1145.

³⁶ MANLIO MIELE, *Educazione religiosa del minore*, in MARISTELLA CERATO, FEDERICA TURLON (a cura di), *Scuola, famiglia e minori. Profili normativi e psicologici*, cit., p. 416.

nei loro alternativi modi di essere. Ovvero, deve ritenersi come i differenti orientamenti spirituali dei discenti possano costituire per le istituzioni scolastiche elementi utili ad una corretta valorizzazione delle singole identità e del pluralismo ideale, così da sostenere la percezione della religiosità come strumento di coesione sociale, in grado di favorire il confronto tra le diversità e di rendere i luoghi deputati all’istruzione delle giovani generazioni come spazi privilegiati per il necessario reciproco riconoscimento.

La vocazione alla laicità dei pubblici poteri trova la sua realizzazione, soprattutto, nel mondo della scuola ove, ai fini della promozione della convivenza interreligiosa, è determinante il contributo derivante dallo specifico percorso formativo disegnato e realizzato a beneficio degli studenti minori d’età. Pertanto, la prima funzione che le strutture educative sono tenute naturalmente ad assolvere è quella di proporre la conoscenza della storia, della cultura e delle tradizioni religiose nazionali unitamente ad una rappresentazione sufficientemente esaustiva degli apporti di idealità e di valori riferibili alle altre esperienze spirituali universalmente note (in particolar modo, come è ovvio, di quelle più presenti nel contesto sociale italiano, benché minoritarie in termini di adesioni formali ad esse). Un’esigenza che è particolarmente avvertita a fronte dell’accennato diffuso analfabetismo religioso che, verosimilmente, a lungo andare, potrebbe nuocere al radicamento dei valori di pluralismo, di democrazia e di laicità della società contemporanea, atteso che la piena fruizione del ‘diritto di conoscere’ è strumentale ad un consapevole esercizio della ‘libertà di credere’³⁷.

³⁷ Ne è convinto, in dottrina, SILVIO FERRARI, *Tra santa ignoranza e cattivi maestri. Analfabetismo religioso e organizzazione sociale*, in ALBERTO MELLONI (a cura di), *Rapporto sull’analfabetismo religioso in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2014, pp. 15 ss. Secondo l’Autore, la diffusione dell’analfabetismo religioso riceve alimento da due specifici fattori. In primo luogo, esso può essere facilmente incoraggiato da un assetto politico e giuridico della vita associata che privilegi una particolare religione a discapito delle altre (ed anche delle concezioni della vita basate su un’etica non religiosa). Ciò in quanto la posizione politicamente e giuridicamente privilegiata di una religione può facilmente indurre i suoi fedeli a fare conto più sul sostegno dei pubblici poteri che sul proprio impegno personale, il che, di conseguenza, induce ad un atteggiamento passivo che è un fertile terreno di sviluppo dell’analfabetismo religioso. Inoltre, lo *status* politicamente e giuridicamente svantaggiato delle religioni di minoranza può indurre i loro fedeli a non sentirsi pienamente parte della comunità statale e, quindi, ad auto-isolarsi oppure a radicalizzare la propria esperienza religiosa; nell’uno e nell’altro caso, la pratica e la conoscenza di una religione che possono essere favorite da questa esperienza di essere minoranza, non eliminano l’analfabetismo religioso, che, invece, assume la forma di conoscenza di una sola religione ad esclusione di tutte le altre.

La seconda strada seguita per la promozione dell’analfabetismo religioso passa attraverso una particolare concezione della laicità, concepita non come una norma di organizzazione della convivenza sociale, ma come una sorta di ‘filosofia della buona vita’ che lo Stato ha il dovere di insegnare ai suoi cittadini. Infatti, non sempre il principio di laicità è inteso come una regola che riguarda l’azione delle istituzioni pubbliche, ma alcune volte esso viene interpretato come una norma che si estende all’intera compagine sociale e, in particolare, a quello spazio di comunicazione che viene identificato

I caratteri di complessità della convivenza sociale stanno ad evidenziare l'ineludibilità dell'impegno di tutte le istituzioni scolastiche ad un'attenta considerazione delle religioni nella complessiva formazione delle giovani generazioni. Il sistema scolastico nazionale dovrebbe avere il coraggio di abbandonare la risalente impostazione educativa fondata sull'esistenza di un insegnamento monoconfessionale cattolico che si è caratterizzato per l'essere facoltativo nella frequenza da parte degli studenti, ma assolutamente obbligatorio nella sua presenza nelle scuole di ogni ordine e grado³⁸. Una impostazione che, in quanto frutto degli Accordi di Villa Madama del 1984, si presta a confermare il godimento di un beneficio istituzionale da parte della Chiesa cattolica³⁹, solo parzialmente temperato, da un lato, dalle nuove indicazioni

con l'espressione 'sfera pubblica'. In tale prospettiva, quest'ultima dovrebbe essere costruita in base a principi e valori universali ed astratti (quali la libertà, la tolleranza, l'uguaglianza, la democrazia, ecc.), in grado di interessare e coinvolgere tutti i cittadini, a prescindere dalle loro appartenenze religiose, etniche o culturali. Questa concezione della laicità implica un certo grado di disconnessione dei cittadini dalle loro tradizioni ed identità particolari, che restano tendenzialmente confinate nella sfera privata e, soprattutto, il bando di ogni particolarismo culturale e religioso dallo spazio pubblico. Di qui la facilità con cui si cade nella rivendicazione della piena ed asettica autonomia della politica e della società civile nei confronti di particolari norme religiose e filosofiche, dimenticando che, in una visione non totalitaria della laicità, questa richiesta può riguardare soltanto lo Stato e le sue istituzioni, non la società e neppure la vita politica del Paese.

³⁸ Ciò in quanto il Concordato del 1984, pur abbandonando il pregresso modello catechetico della dottrina cristiana intesa come coronamento e fondamento di ogni altro sapere, ha adottato – conformemente ad una logica di pensiero laicamente alquanto discutibile – una concezione mirante a riconoscere negli orientamenti dottrinali della Chiesa un valore culturale appartenente alla tradizione e al patrimonio storico del popolo italiano. La corrispondenza cattolicesimo/cultura, nella specifica realtà italiana, risponderebbe ad una logica identitaria dove la religione cattolica viene individuata, innanzitutto, come fondamento dell'identità nazionale e la Chiesa come custode privilegiata della memoria collettiva. In sostanza, si tratta di un approccio comune a buona parte dei Concordati moderni che, dopo il Concilio Vaticano II, non esordiscono più con affermazioni di stampo confessionistico, ma prediligono richiami di natura storica, culturale o sociale in relazione al ruolo svolto dalla Chiesa di Roma nel forgiare l'identità della Nazione. Identità che, quindi, diverrebbe l'orizzonte culturale ed etico a cui il legislatore statale dovrebbe ispirarsi (su sollecitazione della Chiesa) nella sua attività regolativa, soprattutto nel campo del diritto di famiglia e delle questioni educative. In proposito ROBERTO MAZZOLA, *Attualità ed inattualità di un progetto educativo: l'insegnamento della religione cattolica nel sistema scolastico pubblico italiano*, in ANTONINO MANTINEO, DOMENICO BILOTTI, STEFANO MONTESANO (a cura di), *Insegnamenti e insegnanti di religione nella scuola pubblica italiana*, Giuffrè, Milano, 2014, p. 23.

³⁹ La normativa italiana in materia di educazione religiosa è emblematica delle difficoltà incontrate dal sistema educativo pubblico nell'aprirsi al soddisfacimento delle esigenze di interculturalità, nonché dell'attuale disparità di condizione giuridica tra le organizzazioni confessionali, a causa del perdurante trattamento di privilegio garantito alla Chiesa, grazie al conferimento alla religione cattolica di un proprio spazio nell'ambito dell'orario scolastico.

In questo quadro, le scelte operate in sede di revisione concordataria possono essere considerate come il portato di decisioni politiche e legislative assunte con un elevato tasso di discrezionalità. Tale accentuata discrezionalità è la diretta conseguenza del vigente sistema di rapporti con le confessioni religiose, in ragione del quale si premiano i gruppi più forti, si riconosce allo Stato il diritto di selezionare i gruppi religiosi da favorire, si attribuiscono vantaggi ai movimenti religiosi subordinandoli

didattiche concordate tra Ministero dell’Istruzione e Conferenza Episcopale Italiana⁴⁰ e, dall’altro, dalla possibilità dello ‘studio del fatto religioso e delle sue implicazioni’ prevista nelle Intese stipulate dallo Stato italiano con alcune rappresentanze confessionali acattoliche⁴¹. In realtà, il superamento di questo assetto di stampo privilegiario per la Chiesa di Roma potrebbe iniziare solo nel momento in cui l’offerta scolastica pubblica si impegnasse a proporre una conoscenza storica delle religioni, da intendersi come viatico per l’educazione

ad un riconoscimento della pubblica autorità privo di qualsiasi vincolo di metodo e di merito, e si rende recessiva una rigorosa applicazione del principio di egualanza. In sostanza, la legislazione bilaterale (sia complessivamente considerata che in specifico riferimento all’istruzione religiosa) appare improntata alla valorizzazione del *favor religionis* concepito, però, in forma elitaria, circoscritto alla Chiesa cattolica e a poche altre confessioni, con la esclusione di tutte le altre. Sarebbe stato più opportuno, al contrario, privilegiare una genuina realizzazione del *favor libertatis*, dato che esso si presta a promuovere un pluralismo improntato all’egualanza delle opportunità e tale dal ridurre al minimo le disparità e le irragionevoli esclusioni. In argomento FRANCESCO ALICINO, *La disciplina giuridica delle minoranze religiose (escluse). Le diseconomie esterne del favor religionis*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 13, 2021, pp. 30-31; NICOLA FIORITA, *I rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose*, in ELEONORA CECCHERINI, LAURA DE GREGORIO (a cura di), *Pluralismo religioso, forma di Stato e autonomia privata*, Libellula Edizioni, Tricase (Le), 2018, pp. 28-29; MARCO PARISI, *Insegnamento della religione cattolica nella società multiculturale e laicità dell’istruzione: note ricognitive sui principali aspetti problematici*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 3-4, 2008, pp. 442-445.

In senso analogo anche MARIO RICCA, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Torri del Vento Edizioni, Palermo, 2012, p. 382, per il quale le indicazioni contenute nell’art. 9 della legge n. 121 del 25 marzo 1985 in tema di insegnamento della religione cattolica nelle scuole non mirerebbero a favorire la consapevolezza culturale degli alunni, ma, principalmente, a mettere in evidenza il peso politico che la Chiesa di Roma possiede nel suo essere religione di maggioranza.

⁴⁰ Ci si riferisce all’Intesa Miur-Cei del 28 giugno 2012, approvata con D.P.R. n. 176 del 20 agosto 2012, con cui si è voluto accettare il carattere culturale e di confronto dell’insegnamento di religione cattolica, al fine di promuovere l’attivazione di canali di dialogo tra il cristianesimo, le altre religioni e i più diversi ‘sistemi di significato’. Tuttavia, come evidenziato da N. COLAIANNI, *La lotta per la laicità. Stato e Chiesa nell’età dei diritti*, Cacucci Editore, Bari, 2017, p. 214, viene sempre sostanzialmente ad essere proposto, nell’erogazione dello specifico servizio educativo, il punto di vista cattolico, legittimo, ma unilaterale e confessionale. L’auspicato confronto, inoltre, non è mai stato esteso alle posizioni ateistiche, agnostiche e materialistiche, pur se diffuse nell’attuale società secolarizzata. Di conseguenza, l’insegnamento di religione, per quanto culturale, resta pur sempre caratterizzato da ‘cattocentrismo’, in ragione dell’essere impartito da docenti designati dall’autorità ecclesiastica (anche se reclutati, poi, attraverso un concorso pubblico) e sulla base di programmi redatti di comune accordo tra le rispettive istituzioni competenti di Stato e Chiesa.

⁴¹ In realtà, al fine di dare concreta soddisfazione alle legittime esigenze di educazione religiosa degli appartenenti ad organizzazioni confessionali di minoranza, sarebbe necessaria la tempestiva predisposizione di adeguate potenzialità didattiche in favore degli altri movimenti religiosi, allorquando se ne presenti la necessità e a prescindere dalla vigenza (o dalla futura conclusione) di eventuali Intese. Basti pensare alla crescente presenza di studenti di fede islamica nelle scuole per avere adeguata percezione della problematicità della situazione attuale. Cfr. MARCO PARISI, *Il fattore religioso nella scuola pubblica italiana: con uno sguardo al pluralismo e all’Europa*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2018, pp. 209-215; SALVATORE TARANTO, *L’insegnamento religioso nella scuola pubblica è compatibile con un modello politico liberale? Uno sguardo alla legislazione italiana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 16, 2015, 11 maggio 2015, pp. 20-21.

ne alla cittadinanza globale e come soluzione sia per la ricorrente ‘paura del diverso’ che per il concretarsi di derive fondamentaliste⁴².

Nella scuola italiana, purtroppo, deve registrarsi la perdurante assenza di un corso di studio *ad hoc*, avente ad oggetto la comprensione della vasta gamma delle esperienze religiose che, inevitabilmente, si propongono in una società, come quella attuale, contraddistinta da una geografia spirituale fortemente plurale. Se, da un punto di vista teorico, l’ordinamento giuridico è arrivato a garantire, in forme sufficientemente adeguate, la libertà individuale e collettiva di religione, di fatto, gli strumenti che la legislazione scolastica nazionale ha individuato per la realizzazione del preminente interesse del minore ad una conoscenza neutrale e scientifica del fenomeno religioso si sono rivelati molto modesti. Ciò sia rispetto all’importanza della missione educativa da compiersi che in riferimento all’obiettivo di sensibilizzazione ad un senso condiviso di cittadinanza comune, trascendente la contingenza delle diverse convinzioni ideali in campo.

Tale lacuna può essere efficacemente considerata, ad esempio, osservando la riproposizione di luoghi comuni, di menzogne e di rappresentazioni false sul dato religioso in diversi testi scolastici offerti all’attenzione delle giovani generazioni⁴³. Mistificazioni che vengono ad aggiungersi alla tendenza a proporre contenuti educativi finalizzati a mettere in dubbio il fondamento dei dogmi di fede di alcune specifiche correnti religiose, soprattutto nell’insegnamento della storia, della filosofia e delle scienze, realizzando una valutazione di merito della bontà di specifiche dottrine che si configura come inaccettabile nell’esercizio neutrale della funzione docente⁴⁴. Parimenti problematica è l’in-

⁴² Ciò in sintonia con le *Linee Guida di Toledo sull’insegnamento delle religioni e delle fedi nelle scuole pubbliche*, elaborate nel 2007 dall’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Osce), con l’obiettivo di proporre una visione libertaria, pluralista e laica sulla questione religiosa nelle istituzioni educative pubbliche. In tale documento vengono suggerite proposte operative di metodo, utili per rispondere alla duplice esigenza di salvaguardare l’autonomia dei progetti scolastici e rispettare la libertà educativa dei genitori, ponendo in essere forme neutrali di insegnamento e percorsi di dialogo con le famiglie e i discenti, unitamente alla possibilità di dispensa dalla frequenza obbligatoria di insegnamenti confessionali e non confessionali (ove avvertiti in contrasto con la libertà di coscienza) e alla offerta di eventuali insegnamenti di storia delle religioni e di etica svolti in modo neutrale, critico e obiettivo. Cfr. SILVIA ANGELETTI, *I minori tra diritto e religione. Libertà religiosa, best interests, educazione*, cit., pp. 237-238.

⁴³ ENRICA MARTINELLI, *Scuola, libertà religiosa del minore e politiche di integrazione*, in *Annali online della Didattica e della Formazione Docente* (Rivista telematica, www.annali.unife.it), 15-16, 2018, p. 61.

⁴⁴ La necessaria laicità nell’esercizio delle attività educative e formative di carattere generale si impone, oltre che come mezzo di salvaguardia della legittimità delle opinioni di tutti, anche come indispensabile strumento di governo della nuova fase di confronto culturale globale dell’epoca contemporanea. Infatti, la laicità, anche nell’esercizio delle prestazioni finalizzate a formare culturalmente le nuove generazioni, si pone come la ‘regola principe’, «(...) il primo strumento utilizzato dalle tecniche

disponibilità di molte istituzioni scolastiche a consentire la fruizione di palestre riservate alle sole studentesse (così da agevolare l'osservanza del precetto religioso islamico della separazione tra i sessi). Parimenti, nella medesima prospettiva, va valutata la censurabile tendenza a violare la libertà religiosa dei minori manifestata da alcuni istituti scolastici richiedenti ai soli utenti di genere femminile, frequentanti le ore di educazione motoria, l'utilizzo di forme di abbigliamento non idonee al rispetto di alcune specifiche prescrizioni confessionali.

A tali questioni, incidenti in negativo sul diritto di libertà religiosa dei minori al momento del loro percorso di scolarizzazione, sono venute ad aggiungersi, altresì, altri due temi spinosi: il rispetto delle regole alimentari confessionali e la libertà di ostensione dei simboli religiosi.

Sotto il primo aspetto, il *focus* problematico appare essere costituito dalla gestione delle mense scolastiche in una prospettiva di adeguata considerazione del rapporto esistente tra cibo e pluralismo religioso negli istituti educativi⁴⁵, dato che l'esercizio della libertà di religione degli allievi può tradursi anche nel diritto di consumare i pasti nella convivialità con i compagni⁴⁶ e nell'osservanza dei precetti alimentari posti dallo specifico credo professato. Peraltro, l'insieme ed il rispetto del complesso di regole relative alla consumazione degli alimenti ha finito con l'assumere un vero e proprio valore di coscienza

di *governance* per consentire il confronto dialettico, la convivenza, la coesistenza tra diverse opzioni cultural-religiose, considerate tutte alla pari; per rendere possibile un percorso esperienziale che si consumi nella diversità e nella non omologazione, segnato da una dialettica costante tra i diversi gruppi e individui, ponderata dalle regole del diritto». Così GIOVANNI CIMBALO, *Laicità come strumento di educazione alla convivenza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista teematica (www.statoechiese.it), marzo 2007, p. 52.

⁴⁵ Ciò in quanto è nelle scuole che la natura e la portata delle misure poste in essere per soddisfare le istanze dei singoli possono assumersi come indice di un sufficiente livello di inveramento del pluralismo culturale e religioso. Infatti, nelle comunità educative, le modalità e i limiti relativi alla somministrazione di diete specifiche nelle mense sono stati, di frequente, all'origine di accessi dibattuti a livello dei *media* e della pubblica opinione, da cui si è potuta desumere l'ineludibilità – a livello giuridico – dell'impegno per le strutture d'istruzione nel rispettare le esigenze particolari rilevate. Cfr. MARCO PARISI, *Brevi riflessioni su regole alimentari e diversità religiose nella configurazione pluralistica dell'ordinamento giuridico italiano*, in *Annali Università del Molise*, 23, 2022, p. 59.

⁴⁶ Non va trascurato come l'occasione della mensa possa favorire la conoscenza delle religioni, attraverso l'alimentazione e avendo come *focus* il cibo. Dato che, in linea con quanto si è detto, la questione dell'insegnamento delle religioni resta un punto di dibattito della scuola italiana, la moltiplicazione delle opportunità di alfabetizzazione, al di là dell'ora di religione, può costituire una strada interessante da percorrere per discutere il fatto religioso negli istituti d'istruzione. Infatti, si potrebbe sfruttare il momento di commensalità del pranzo scolastico per trattare la diversità religiosa e alcuni aspetti della storia delle religioni, anche in riferimento al ruolo che ha avuto in essa la consumazione degli alimenti in forme religiosamente lecite. Si veda NICOLA FIORITA, *La libertà religiosa alimentare nelle scuole*, in ANTONIO GIUSEPPE CHIZZONITI (a cura di), *Cibo, religione e diritto. Nutrimento per il corpo e per l'anima*, Libellula Edizioni, Tricase (Le), 2015, pp. 295-301.

costituente parte integrante della specificità dei culti, come testimoniato dalla progressiva emersione di una vera e propria identità alimentare religiosa⁴⁷. Identità che, in molti casi, travalicando il mero aspetto religioso, pur senza snaturarlo o rinnegarlo, si è proposta anche come formante culturale, degno di essere valorizzato nell'*iter formativo* delle giovani generazioni.

In riferimento, invece, alla presenza dei simboli religiosi nello spazio pubblico, le difficoltà insorgenti possono riguardare tanto l'esposizione nelle aule scolastiche degli emblemi identificativi di una particolare corrente fideistica (com'è nel caso del crocifisso⁴⁸), quanto l'utilizzo personale di un segno

⁴⁷ In proposito, diffusamente, si veda ANTONIO FUCCILLO, *Il cibo degli dei. Diritto, religioni, mercati alimentari*, Giappichelli, Torino, 2016.

⁴⁸ Con la sentenza n. 24414 del 9 settembre 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate proprio sulla *vexata quaestio* dell'affissione del crocifisso nelle scuole pubbliche. Ovviamente, non è, di certo, la prima volta che tale questione è venuta alla ribalta delle aule di giustizia (oltre che dei giornali e delle coscenze civili), perché si è di fronte ad un tema che ha a che fare con alcuni principi cardine di ogni società democratica (primo fra tutti la laicità dello Stato e la conseguente neutralità degli spazi comuni). Tuttavia, la decisione è di rilievo perché essa costituisce il primo pronunciamento della più alta autorità giurisdizionale del nostro ordinamento, investita di un problema su cui, negli ultimi anni, si erano espressi in modo differente altri organi di giustizia.

Interrogata sulla compatibilità tra l'ordine di esposizione del crocifisso, impartito dal dirigente scolastico di un istituto statale sulla base di una delibera assunta dall'assemblea di classe degli studenti, e la libertà di coscienza in materia religiosa del docente, desideroso di impartire le sue lezioni in assenza del simbolo religioso sulle pareti dell'aula, la Suprema Corte ha proposto una interpretazione costituzionalmente conforme delle disposizioni dei Regi Decreti nn. 965 del 30 aprile 1924 e 1297 del 26 aprile 1928, tuttora posti a disciplina della materia. Nell'opinione degli ermellini, la presenza del crocifisso è da ritenersi legittima «(...) quando la comunità scolastica interessata valuti e decida in autonomia di esporlo, eventualmente accompagnandolo con i simboli di altre confessioni presenti nella classe e in ogni caso ricercando un ragionevole accomodamento tra eventuali posizioni differenti».

Come si vede, vengono affermati importanti principi di diritto, che sono, però, il frutto di evidenti pratiche compromissorie. Se, da un lato, è evidente e positivo che in base alla Costituzione repubblicana, ispirata al principio di laicità dello Stato e alla salvaguardia della libertà religiosa positiva e negativa, non sia consentita, nelle aule delle scuole pubbliche, l'affissione obbligatoria, per determinazione dei pubblici poteri, del simbolo religioso del crocifisso, d'altro lato, questo orientamento appare essere di difficile attuazione. Pur essendo da apprezzare il riferimento implicito al pluralismo religioso e culturale caratterizzante l'odierna società, non sembra la miglior scelta quella di lasciare alle singole autonomie scolastiche la decisione se apporre o meno il crocifisso sulle pareti delle aule. Sarebbe un'autonomia tenuta a fare i conti, anno per anno, con studenti e docenti che cambiano, con presenze e orientamenti diversi, così da creare discussioni e tensioni difficilmente componibili. Ove, poi, nella ricerca dell'accomodamento emergesse una maggioranza favorevole all'apposizione del crocifisso, la minoranza dissenziente non avrebbe, in realtà, un potere di voto o di interdizione assoluta rispetto alla scelta della presenza del contestato simbolo religioso.

Probabilmente, nel perseguire l'intento della valorizzazione del principio dell'accomodamento ragionevole, la Suprema Corte ha cercato, come si è accennato, una posizione mediana avente pregi e difetti. Va ribadito che il vivere, ormai, in una società multiculturale, nella quale la tutela effettiva della libertà religiosa e del diritto all'educazione richiede una rigorosa neutralità dello Stato nell'insegnamento pubblico, impone l'esigenza di favorire il pluralismo educativo come elemento fondamentale dell'attuale assetto democratico. In ciò, non attraverso l'affissione di tanti simboli alle pareti di un'aula, ma attraverso la trasmissione dei principi di uguaglianza di tutti cittadini e del conseguente divieto di ogni discriminazione. Principi dalla cui applicazione non può che derivare che lo Stato sia tenuto

distintivo dell'appartenenza confessionale⁴⁹. Proprio il porto del velo, inteso come indumento rivelatore della professione di fede nell'Islam⁵⁰, è venuto a configurarsi in termini problematici per le studentesse minori di età, atteso che in alcuni casi esso è l'esito di una decisione consapevole (che merita, pertanto, di essere salvaguardata) e in altri è il risultato di un mero comando genitoriale (assolto in difetto di una reale presa di coscienza individuale). In linea

all'adozione un atteggiamento di totale imparzialità nei confronti delle credenze religiose, proprio al fine di garantire la libertà di coscienza, il pluralismo, l'effettiva parità di trattamento delle scelte fideistiche, la laicità delle istituzioni.

Su questa sentenza si vedano FRANCESCO ALICINO, *L'accomodamento ragionevole e l'equità della laicità italiana. L'esposizione del crocifisso alla luce dell'insegnamento che proviene dalla comparazione*, in *Diritto pubblico comparato europeo*, 1, 2022, pp. 53-88; NICOLA CÖLAIANNI, *Dal "crocifisso di Stato" al "crocifisso di classe"* (nota a margine di Cass., SS. UU., 9 settembre 2021, n. 24414), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 17, 2021, p. 17 ss.; MARCO PARISI, *Crocifisso a scuola e «accomodamento ragionevole» nelle argomentazioni della Corte di Cassazione*, in *Politica del diritto*, 4, 2022, pp. 523-554.

⁴⁹ In realtà, almeno teoricamente, non dovrebbero sussistere criticità, atteso che, a fronte della scelta individuale di indossare uno specifico vestiario o di utilizzare particolari decori, l'ordinamento giuridico sarebbe tenuto a dimostrarsi indifferente e ad assolvere l'impegno a non interferire nell'esercizio del diritto all'autodeterminazione. Diritto che, com'è noto, costituisce il contenuto minimo e tradizionale della garanzia di libertà che andrebbe a dover essere soddisfatta dai pubblici poteri. Cfr. GIUSEPPE D'ANGELO, *Libertà religiosa e simboli di fede e identitari*, in PAOLO PALUMBO (a cura di), *Libertà religiosa e nuovi equilibri nelle relazioni tra Stato e confessioni religiose*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, p. 111.

⁵⁰ Come spesso accade, allorquando si discute di Islam, l'approccio alle questioni avviene attraverso l'automatica riproposizione di immagini paradigmatiche e di stereotipi consolidati piuttosto che tramite uno sforzo finalizzato a conseguire l'adeguata conoscenza di tale corrente religiosa. In relazione al tema del *foulard*, il riferimento al dettato coranico ci rivela che il testo sacro impone alle donne solo un abbigliamento pudico ed un generico velo, senza, peraltro, prevedere alcuna sanzione nel caso di trasgressione dell'obbligo.

La genericità delle prescrizioni coraniche è tale da aver permesso che, all'interno del mondo islamico, si sedimentassero tradizioni di segno diverso, così che non solo il velo indossato dalle donne assume spesso dimensioni, scopi e denominazioni nettamente differenti (*hijab, chador, niqab, burqa*), ma anche che in alcuni Paesi (come, ad esempio, l'Iran) esso venga imposto con sanzioni durissime, mentre in altri, come l'Egitto, esso venga sostanzialmente ritenuto come una pratica tradizionale lecita ma non obbligatoria (e, comunque, priva di qualsiasi fondamento religioso). La compresenza di regolamentazioni statali che, nonostante il loro richiamarsi alle stesse fonti di origine divina, giungono a conclusioni diametralmente opposte è, peraltro, un elemento ricorrente nella più complessiva condizione giuridica della donna musulmana, strettamente dipendente dall'esito variabile del confronto tra letture moderniste e letture integraliste dei tanti e contradditori versetti ad essa dedicati. Anche se sono evidenti le ragioni giuridico-religiose che sostengono la proliferazione nel mondo islamico di prescrizioni inconciliabili (ovvero la distinzione tra sunniti e sciiti, da un lato e, dall'altro, la specificità delle singole Nazioni in cui l'Islam è religione dominante o di Stato), non va omesso di considerare che, in ogni caso, in alcuni Paesi musulmani il velo rappresenta una tradizione culturale, strettamente intrecciata all'elemento religioso. Vale a dire una tradizione che, da secoli, è utilizzata per simboleggiare – pur con intensità graduata nei diversi territori fedeli alla religione maomettana – la subordinazione della donna all'uomo, la sua esclusione dalla sfera pubblica attraverso la negazione del suo volto, il controllo della sua sessualità attraverso la mortificazione della sua bellezza.

Cfr. NICOLA FIORITA, *Libertà religiosa e società multiculturale: il caso del velo islamico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), giugno 2008, pp. 2 ss.

generale, tuttavia, può dirsi che l'esigenza di rispetto dei diritti di libertà degli studenti, a prescindere dall'orientamento spirituale da essi seguito, potrebbe essere soddisfatta consentendo una manifestazione della simbologia religiosa tale da permettere la migliore realizzazione dei principi fondamentali di neutralità dello Stato, di egualianza e di non discriminazione⁵¹.

5. Conclusioni

Tenendo conto di quanto argomentato finora, può constatarsi come, pure a fronte dell'esplicito riconoscimento a livello ordinamentale tanto del diritto alla libertà religiosa del minore quanto del diritto genitoriale a provvedere (con interventi calibrati in relazione all'età e alla maturazione morale della prole) all'educazione dei figli conformemente ai principi direttivi della propria fede, le relative garanzie appaiono destinate a restare in una forma meramente teorica qualora venga negato il loro concreto inveramento in sede di applicazione delle norme (nazionali e sovranazionali) in materia.

È evidente che un sistema scolastico realmente democratico e laico deve impegnarsi a prestare i mezzi necessari ad assicurare la salvaguardia dei comportamenti e delle attitudini espressivi dei diversi orientamenti confessionali di studenti e docenti. Tuttavia, in una situazione, come quella attuale, di significativa eterogeneità dei valori e delle scelte spirituali, il principio di neutralità delle pubbliche istituzioni (anche educative) potrebbe essere costretto in una condizione di sofferenza, se non di vera e propria mortificazione, quanto alla sua naturale centralità socio-ordinamentale. Ne deriva la necessità che le istituzioni scolastiche possano favorire una realizzazione della laicità in senso 'accogliente'⁵², ovvero seguendo una strategia che, partendo da un approccio

⁵¹ In questo senso ROBERTO MAZZOLA, *Il velo islamico nel contesto giuridico europeo. Le ragioni di un conflitto*, in *Diritto, Immigrazione, Cittadinanza*, 1, 2018, p. 22. L'Autore evidenzia come, dietro la questione del porto del velo, vengono a concretizzarsi «(...) problemi ben più complessi che ancora una volta riconducono al nodo delle regole di convivenza in regime di forte e diffuso pluralismo. Sia che il viso o il corpo della donna sia totalmente coperto o sia invece solo parzialmente nascosto, sta di fatto che il velo islamico obbliga a riflettere sulla questione dell'autodeterminazione e dell'egualianza di genere, e ancor più in generale, della presunta contrapposizione fra diritti delle donne e multiculturalismo, fra femminismo e pluralismo etnico-religioso, fra il diritto di una comunità religioso-culturale di difendere un certo modo di essere delle donne e gli assiomi liberali di libertà, uguaglianza e autodeterminazione rivendicati da una parte del femminismo militante occidentale».

⁵² Secondo CARLO CARDIA, *Libertà religiosa e multiculturalismo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, (www.statoechiese.it), maggio 2008, p. 7, di fronte alla possibilità di un regresso storico sul grande tema della libertà religiosa, si pone l'esigenza che le nostre società possano aprirsi alle religioni di tutto il mondo, possano «(...) realizzare appieno il carattere universalista del diritto di libertà religiosa e la laicità dello Stato. La libertà religiosa o è un diritto riconosciuto a tutti

conoscitivo dal punto di vista culturale del fenomeno religioso e passando attraverso un'attività di conciliazione dei conflitti reali e potenziali⁵³, possa determinare l'adozione del metodo interculturale per l'erogazione concreta dei servizi d'istruzione.

Partendo dalla constatazione del pluralismo già esistente, in virtù della semplice presenza nel contesto sociale di soggetti aventi diversa identità culturale, sarebbe auspicabile la realizzazione di un'attività di sintesi che consenta il superamento della situazione di mera compresenza delle differenze ideali in favore di un processo di reciproco scambio. Ovvero, abbandonando le ricorrenti tendenze all'utilizzo dell'impostazione multiculturale⁵⁴, sarebbe opportuno privilegiare la strategia interculturale intesa come proposizione di un insieme di valori condivisi che si presti, ad un tempo, ad enfatizzare il valore aggiunto costituito dalle diversità ideali e a valorizzare la positività del contatto sociale tra i differenti orientamenti di pensiero. Ciò in quanto la visione interculturale ben si presta ad assumere la centralità della differenza valorizzandola come risorsa per lo sviluppo di ogni identità e, allo stesso tempo, di un pensiero plurale, nel quale possano convivere più logiche, più codici, più culture⁵⁵.

Nel giungere a tale approdo potrebbe essere d'ausilio anche il modo di essere assunto dalle culture nell'epoca contemporanea: un insieme variegato delle pratiche di costruzione di senso all'interno del contesto sociale, destinate

gli uomini, in e di ogni parte del mondo o non è. (...). E la laicità dello Stato o è positiva e accogliente verso tutte le religioni, o diventa il volto arcigno di uno Stato che è avaro, esoso, che vuole cancellare i segni e i simboli esterni della fede, convinto così di catturare le coscienze dei cittadini mentre in realtà li allontana, li separa dalle istituzioni pubbliche, dalla democrazia, li prepara a rivendicazioni anch'esse astiose e pericolose».

⁵³ Si evidenzia, ancora una volta, come la religione, liberata da pretese universalistiche, possa diventare un potente strumento di mediazione e un eccezionale mezzo di pacificazione della conflittualità sociale. Proprio con l'utilizzo dello strumento della mediazione, infatti, le esperienze religiose, pur non sostituendosi al potere politico nel mantenimento della pace sociale e nell'operare fattivamente per il realizzarsi di cambiamenti sociali miranti alla convivenza pacifica, potrebbero prestarsi a produrre modificazioni di rilievo in processi nei quali il sistema politico non può intervenire in modo diretto. Cfr. SALVATORE BERLINGÒ, *Mediazione e Religioni: la sfida in una società complessa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 22, 2018, p. 15.

⁵⁴ Va detto che l'impostazione multiculturale, se rigorosamente interpretata, è tale da favorire l'irrigidimento delle differenze, a proporle come caratteristiche irrinunciabili delle persone (talora, anche, contro la volontà dei diretti interessati), finendo con il proporre risposte che creano una giustapposizione delle diversità, considerate come tessere di un mosaico. Ciò, da un lato, determina una riproduzione dei modelli di esclusione sociale del passato e, dall'altro, sostiene lacune nella garanzia dei diritti di libertà e di uguaglianza delle persone. Cfr. PIERLUIGI CONSORTI, *Pluralismo religioso: reazione giuridica multiculturale e proposta interculturale*, in ANTONIO FUCCILLO (a cura di), *Multireligiosità e reazione giuridica*, cit., p. 218.

⁵⁵ NICOLA COLAIANNI, *Tutela della personalità e diritti della coscienza*, cit., p. 201.

a configurarsi come sistemi porosi, ‘spazi di scambio’, raccolte di risorse per le attività di mediazione⁵⁶. Ovvero, si è di fronte a realtà non più omogenee, perché, da un lato, le stesse correnti culturali e di pensiero vengono fatte oggetto di modifiche e di contestazioni ad opera dei loro promotori e, dall’altro, perché – nell’attuale scenario globalizzato – le sorgenti di cultura e di comunità ideali non possono più essere ridotte ad un unico fattore identificativo⁵⁷.

Così, il mondo dell’istruzione, fin dalle scuole dell’infanzia, dovrebbe impegnarsi a rappresentare in termini positivi la varietà dei sistemi del pensiero religioso storicamente noti e socialmente operativi nel loro divenire, al fine di consentire un esercizio consapevole del diritto di libertà religiosa da parte del minore. Ciò nella presa di coscienza, anche da parte delle famiglie, della centralità (a livello sociale e giuridico-ordinamentale) della dignità della persona umana in qualsiasi passaggio temporale della sua esistenza e nell’attesa che possano maturare le condizioni per l’affermazione dell’assetto sociale complessivo in senso interculturale e interreligioso. Un passaggio che, a mezzo di una evoluzione di marca progressista dell’attuale società multiculturale e multireligiosa, è da ritenersi necessario per la promozione di un modello di coabitazione sociale inclusivo e solidale, fondato sul dialogo laico tra le diversità, sul mutuo rispetto tra gli interlocutori, sul reciproco ascolto delle differenti istanze di pensiero, sulla considerazione di esse come bisogni reali⁵⁸.

In questo senso, la funzione educativa dovrebbe essere indirizzata alla creazione delle condizioni strumentali atte a preparare le nuove generazioni a vivere le diversità e a prevenire le ipotesi di conflittualità. Le istituzioni scolastiche, in quanto luoghi primari di trasmissione del sapere, dovranno, con sempre maggiore determinazione, assumersi l’onere di educare alla conoscenza e alla pratica dell’uguale dignità degli esseri umani e alla libera scelta su come vivere autodeterminandosi (pur nel rispetto di valori e principi comuni⁵⁹). Il percorso educativo – nella finalità di costruzione di una cittadinanza

⁵⁶ GIUSEPPE MANTOVANI, *Intercultura: è possibile evitare le guerre culturali?*, Il Mulino, Bologna, 2004, pp. 10-15.

⁵⁷ CLOTILDE PONTECORVO, *Laicità e istruzione*, in GIOVANNI BONIOLA (a cura di), *Laicità. Una geografia delle nostre radici*, Einaudi, Torino, 2006, pp. 144-145.

⁵⁸ PIERLUIGI CONORTI, *Dialogare laicamente fra culture e religioni*, in MARIA LUISA TACELLI, VINCENZO TURCHI (a cura di), *Studi in onore di Piero Pellegrino. Scritti di diritto canonico ed ecclesiastico*, tomo I, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, p. 390, evidenzia come tale modo di procedere possa essere strumentale, da un lato, alla costruzione dell’identità dell’umanità del futuro (libera da una sterile contrapposizione tra convincimenti ideali in lotta per la primazia) e, dall’altro, al conseguimento del bene generale della pace sociale.

⁵⁹ Si tratta di una delle finalità che lo Stato di diritto costituzionale, impegnato a dare realizzazione alle ambizioni universalistiche dei diritti di libertà e di egualianza (quali valori-guida comuni), deve perseguire nell’epoca contemporanea. Va ritenuta imprescindibile l’individuazione di strategie

democratica, pluralista e idonea a garantire la pacifica convivenza tra diversi⁶⁰ – passa necessariamente attraverso la proposizione della conoscenza delle diverse tradizioni religiose, in una prospettiva scientifica e aconfessionale⁶¹.

che possano, ad un tempo, garantire il benessere sociale e la salvaguardia dei principi-valori iscritti nelle Costituzioni democratiche del secolo scorso. Cfr. IVANA VECCHIO CAIRONE, *Democrazie in crisi e credenze di fede*, in GIUSEPPE D'ANGELO, GIUSEPPE FAUCELLA (a cura di), *Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero*, cit., pp. 756-757.

⁶⁰ In questa prospettiva, la legge n. 169 del 30 ottobre 2008 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e Università*) ha istituito il nuovo insegnamento di ‘Cittadinanza e Costituzione’. Tale disciplina è venuta a caratterizzarsi per il conferimento di più ampie conoscenze in tema di cittadinanza in favore dei giovani discenti, almeno rispetto agli obiettivi del tradizionale insegnamento di educazione civica. In sostanza, si puntava a far maturare competenze e comportamenti di cittadinanza attiva ispirati ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà, con la finalità di promuovere il superamento dei pregiudizi razziali e culturali, per l'appunto in una prospettiva di convivenza interculturale.

Tuttavia, seguendo un indirizzo riformatore poco lungimirante, con la legge n. 92 del 20 agosto 2019 (*Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*), si è proceduto alla sostituzione della disciplina di ‘Cittadinanza e Costituzione’ con l’introduzione dell’insegnamento trasversale (e non monotematico) dell’educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, per un numero di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Il recente provvedimento legislativo, altresì, ha previsto l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile nella scuola dell’infanzia, affidate all’autonomia dei singoli istituti. Va detto che, purtroppo, l’insegnamento dell’educazione civica si è caratterizzato per l’essere, in molte classi, marginale ed irrilevante, ad onta del fatto che la società stia, sempre più, reclamando una adeguata formazione dei ‘cittadini del domani’, una soddisfacente alfabetizzazione sociale e politica delle giovani generazioni, una esauriente promozione della conoscenza del senso delle regole della convivenza e della Costituzione come ‘Carta comune’ di tutti i consociati. Si veda MILENA SANTERINI, *Educazione civica, educazione alla cittadinanza, educazione alla convivenza civile*, in SANDRA CHISTOLINI (a cura di), *Cittadinanza e convivenza civile nella scuola europea. Saggi in onore di Luciano Corradini*, Armando Editore, Roma, 2006, pp. 33-42.

⁶¹ Nella direzione di uno studio obiettivo e non confessionale del fatto religioso sono indirizzate due storiche Raccomandazioni dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa (ovvero la n. 1178 del 5 febbraio 1992 in tema di sette e nuovi movimenti religiosi e la n. 1202 del 2 febbraio 1993 in materia di tolleranza religiosa nella società democratica). In esse viene suggerita l’adozione di programmi scolastici contenenti informazioni concrete ed obiettive sulle correnti religiose mondiali, sui principi dello studio comparativo delle religioni e sull’etica, così come la realizzazione di corsi sulle religioni e sulla morale laica con una presentazione differenziata ed accurata delle diverse esperienze spirituali più diffuse. Tali Raccomandazioni, in sostanza, hanno stimolato la proposizione – nell’offerta didattica delle scuole europee – di un insegnamento al plurale della fenomenologia sociale religiosa su base aconfessionale e areligiosa, ovvero nella prospettiva di una interculturalità che possa considerare sia le religioni positive che i modi storicamente determinati in cui i singoli e i gruppi si sono situati di fronte alla dimensione della spiritualità, non trascurando la conoscenza delle posizioni agnostiche o negative nei confronti della religione.

Va segnalato come l’approccio aconfessionale abbia avuto diffusione in Gran Bretagna e in alcuni Paesi del Nord Europa (oltre che in Canada e in Australia), concretandosi nella proposta di insegnamenti scolastici diversificati e talora alternativi (come la storia delle religioni, la storia comparata delle tradizioni religiose, l’analisi dei modelli di etica immanente e trascendente, la filosofia e la politica della religione, lo studio e la ricerca del senso della vita). Su queste prospettive cfr. FLAVIO PAJER, *Un dilemma pedagogico nella società multiculturale: educare l’identità religiosa nonostante il pluralismo o attraverso il pluralismo?*, in ROBERTO DE VITA, FABIO BERTI, LORENZO NASI (a cura di), *Democrazia*,

Così, per la progressiva definizione di una coscienza tollerante e pluralistica (funzionale per la necessaria conservazione di un basso livello di contrapposizione sociale), deve considerarsi utile qualsivoglia forma di sperimentazione didattica mirante alla comprensione delle differenti identità religiose e alla promozione di una educazione interculturale capace di coniugare la conoscenza della cultura della maggioranza con la necessaria diffusione scolastica del patrimonio spirituale, morale e religioso delle minoranze⁶²).

La strategia educativa di matrice interculturale, pur nella consapevolezza dell'importanza delle soggettività considerate *uti singuli*, è da intendersi aperta alla valorizzazione delle diversità, di cui considera l'apporto positivo come arricchimento culturale in termini di costumi, tradizioni ed orientamenti religiosi. Ma l'aspetto di maggior interesse del confronto su base interculturale è dato dalla sua attitudine ad incoraggiare la trasformazione reciproca, per cui ciascun elemento delle relazioni educative che vengono a realizzarsi è tenuto ad assumere un atteggiamento di 'decentramento' rispetto alla propria cultura, così da predisporsi al dialogo e da migliorarsi. L'intercultura consente il passaggio dalla cultura come 'prodotto' alla cultura come 'processo' e, conseguentemente, l'educazione interculturale può costituire una risposta formativa adatta alle problematiche della contemporanea società fortemente plurale, attraverso il confronto, la convivenza, la condivisione in una prospettiva di vera solidarietà⁶³. Ciò in quanto, nelle dinamiche di educazione interculturale,

laicità e società multireligiosa, Franco Angeli, Milano, 2005, pp. 237-248.

⁶² Si pensi a quanto è avvenuto a Roma, nel dicembre 1998, per mezzo della stipula di un Protocollo d'Intesa per la creazione di un Tavolo Interreligioso. Tale accordo – intervenuto tra l'Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Roma, la Comunità Ebraica di Roma, il Coordinamento delle Chiese di matrice protestantica (Valdesi, Metodisti, Battisti, Luterani e Salutisti) di Roma, il Centro Islamico Culturale d'Italia, la Fondazione *Maitreya* dell'Unione Buddhista Italiana, il Centro Studi Indiani di Roma – ha assunto come obiettivo comune la realizzazione di iniziative per la promozione delle conoscenze in materia religioso-culturale quali componenti dei Piani educativi adottati, nella loro autonomia normativamente tutelata (art. 38, comma 3, del Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998), dalle singole istituzioni scolastiche. Iniziative destinate a concretarsi allorquando gli organi d'istituto ritengano necessario intervenire per sostenere ed ampliare la collaborazione tra scuola e società in una prospettiva di crescita interculturale e di promozione della tolleranza reciproca tra i diversi attori del contesto educativo. Al riguardo, con accenti favorevoli nei confronti di tali attività, NICOLA COLAIANNI, *L'istruzione religiosa nelle scuole pubbliche*, in SILVIO FERRARI (a cura di), *Musulmani in Italia. La condizione giuridica delle comunità islamiche*, Il Mulino, Bologna, 2000, pp. 164-165 e ROBERTO MAZZOLA, *La convivenza delle regole. Diritto, sicurezza e organizzazioni religiose*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 198.

⁶³ L'educazione interculturale, intesa come educazione all'alterità nella prospettiva di una identità solidale, comporta l'esigenza di educare alla reciprocità, al superamento dei pregiudizi e degli stereotipi, alla lotta contro ogni forma di discriminazione e di esclusione, alla conoscenza dei valori di base della convivenza civile e religiosa. In sostanza, l'intercultura viene ad essere, nella sua attuazione pratica, una educazione finalizzata a sostenere una nuova etica della solidarietà. Cfr. LORENZO NASI, *L'educazione interculturale come nuova forma di solidarietà*, in ROBERTO DE VITA, FABIO BERTI (a

è assente la mera centralità di un solo soggetto (e dei suoi formanti culturali) rispetto a tutti gli altri, coerentemente all'instaurarsi di un rapporto paritario contraddistinto dalla rinuncia alla dominanza e alla concezione universalistica di una data cultura e finalizzato alla realizzazione di una 'educazione all'alterità/diversità' in cui tutti i soggetti coinvolti nelle relazioni formative possano essere, allo stesso tempo, beneficiari e donatori⁶⁴. Un cambiamento vicendevole che può realizzarsi ove si pensi che le mappe culturali individuali (in grado di orientare pensieri e azioni della persona umana), nella logica dell'intercultura, si costruiscono e si modificano nel tempo grazie alle relazioni con gli altri e alle differenze incontrate nel concretizzarsi del percorso di vita. Un processo osmotico nel quale, tuttavia, pur non costringendo le alterità ad una assimilazione forzata a mezzo di una obbligata rinuncia delle proprie radici, viene evidenziata l'impossibilità di una accettazione delle diversità allorquando esse intendano salvaguardare usanze o prassi (anche religiosamente qualificate) lesive dei principi qualificativi dell'assetto costituzionale e, in particolare, della dignità umana⁶⁵.

Per realizzare questi obiettivi, tuttavia, la scuola deve poter disporre degli strumenti necessari attraverso la definizione e la messa in opera di una compiuta organizzazione a livello nazionale che, al di là delle specifiche abilità delle singole istituzioni educative⁶⁶, sostenga la concreta realizzazione del disegno interculturale. La questione, com'è intuibile, è tutta riferibile alle determi-

cura di), *Pluralismo religioso e convivenza multiculturale. Un dialogo necessario*, Franco Angeli, Milano, 2003, pp. 202-209.

⁶⁴ Come auspicato in sede sovranazionale europea con l'adozione del Libro bianco sul dialogo interculturale *Vivere insieme in pari dignità*, promosso dai Ministri degli Affari Esteri del Consiglio d'Europa nel corso della loro 118^a sessione ministeriale, tenutasi il 7 maggio 2008. In tale documento è rintracciabile una positiva considerazione della strategia interculturale di comunicazione, concepita come «(...) uno scambio di vedute aperto, rispettoso e fondato sulla reciproca comprensione, fra individui e gruppi che hanno origini e un patrimonio etnico, culturale, religioso e linguistico differenti». Sull'importanza di questo atto sovranazionale si esprime SILVIA ANGELETTI, *I minori tra diritto e religione. Libertà religiosa, best interests, educazione*, cit., p. 199.

⁶⁵ Sebbene si ritenga che le diversità soggettive rappresentino un rilevante elemento di miglioramento esistenziale reciproco nelle relazioni interpersonali (meritevoli, quindi, di una specifica attenzione e protezione a livello ordinamentale), va detto che le eventuali aperture giuridiche verso istanze culturali e ideali del tutto estranee alla tradizione sociale nazionale dovrebbero sempre realizzarsi in sintonia con l'ineludibile esigenza del rispetto dell'insieme dei valori fondamentali di livello costituzionale di carattere essenziale e non negoziabile. Ovvero, innanzitutto, il riconoscimento della dignità di ogni persona umana, il rispetto e la tutela dei suoi diritti intangibili ed inalienabili, l'egualianza fra tutti gli uomini, l'assunzione del 'bene comune' come fine e come criterio regolativo della politica, il principio solidaristico e il principio di laicità dello Stato. Si veda PASQUALE LILLO, *Orizzonti e percorsi di integrazione sociale*, in GIUSEPPE D'ANGELO, GIUSEPPE FAUCEGLIA (a cura di), *Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero*, cit., pp. 477-479.

⁶⁶ Molte iniziative, infatti, restano tuttora rimesse alla buona volontà e allo spirito di iniziativa di singole realtà scolastiche.

nazioni politiche e legislative assumibili nella gestione dei servizi educativi, anche se l’impianto generale del sistema d’istruzione – grazie alle indicazioni dell’art. 34 della Carta costituzionale – è ispirato alla cifra dell’inclusività e dell’apertura ideale. Tenendo debito conto di ciò, il metodo interculturale – inteso come un cammino di sviluppo condiviso nel quale ognuno sacrifica qualcosa per favorire l’affermazione di valori comuni⁶⁷ – può davvero costituire un importante strumento di realizzazione del progetto costituzionale di perfezionamento della persona umana, di perseguitamento del *best interest of the child* e di rafforzamento della concordia nella convivenza sociale tra diversi.

⁶⁷ Senza dubbio, la ricerca di valori giuridici condivisi – anche su base religiosa – si pone come una delle sfide della modernità. La sua attuazione concreta, tuttavia, va sempre curata evitando di snaturare i profili identificativi di ciascuna credenza, come può accadere allorquando li si voglia rapportare acriticamente alla propria impostazione culturale. Tale rischio può divenire reale atteso che, nell’attuale società plurale, la dinamica costituzionale degli Stati democratici evidenzia, sempre più spesso, una carenza di flessibilità nel modo di essere della democrazia maggioritaria nei confronti delle minoranze religiose, etniche o razziali. Cfr. ANTONIO FUCCILLO, *La multireligiosità tra possibile “normazione” ed ipotetica “autonormazione”*, in ANTONIO FUCCILLO (a cura di), *Multireligiosità e reazione giuridica*, cit., pp. 280-281.